Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 23 giugno 1925** — **Numero 144**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *R. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana*, Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 2 ottobre 1924, n. 2065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1924, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Avellino, all'art. 3 del suddetto decreto, comma 3°, il contributo del Ministero dell'economia nazionale, per inesattezza della copia trasmessa, fu indicato nella cifra di L. 175,047, mentre doveva indicarsi nella cifra di L. 157,047, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1208.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 869.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 a 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del Ministro per le finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 4, allegato alla presente legge.

Art. 6.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1925-26 le seguenti assegnazioni straordinarie:

L. 6,000,000 per le spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace;

L. 1,000,000 per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, da attuarsi dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055;

L. 1,000,000 da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra nonchè a favore di Enti ed istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse;

L. 5,000,000 per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle Provincie che ne sono sprovviste;

L. 3,000,000 per la formazione del nuovo catasto delle Provincie toscane;

L. 2,120,000 per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine;

L. 1,000,000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace.

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, in-

dennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1924-25.

Sono parimenti prorogati a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 gli effetti dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, e 2 febbraio 1922, n. 164, concernenti i miglioramenti economici del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto ed è conseguentemente autorizzata, per le spese relative, a carico dell'esercizio medesimo, l'assegnazione straordinaria di L. 38,000,000 a titolo di contributo all'Amministrazione del fondo per il culto.

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 9.

E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.

E' del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1925-1926 l'assegno temporaneo ai militari affetti da infermità di 9ª categoria, di cui all'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383.

Art. 10.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

Art. 11.

Salvo quanto è stabilito dal successivo art. 12, è fatto divieto di apportare, durante il corso dell'esercizio finanziario, aumenti alle assegnazioni di parte ordinaria e straordinaria, di qualsiasi categoria, inscritte negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1925-26, quando detti aumenti non siano compensati da corrispondenti diminuzioni nelle disponibilità esistenti sugli stanziamenti di altri capitoli della medesima parte ordinaria e straordinaria, e della stessa categoria.

Dovranno essere analogamente, e per quanto possibile, compensate con diminuzioni di stanziamento, le spese nuove che si rendano necessarie per far fronte a sopravvenuti bisogni, fermo il disposto dell'art. 43 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le diminuzioni di stanziamento suindicate, e particolarmente quelle da operarsi nel caso di cui al precedente comma, possono essere eseguite anche negli stati di previsione riguardanti Ministeri diversi da quello cui si riferisce l'aumento di assegnazioni o la nuova spesa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese per l'Esercito, per i carabinieri e per la Marina, nè alle spese aventi carattere militare comprese negli stati di previsione di altri Ministeri, nè a quelle concernenti i servizi di pubblica sicurezza.

Art. 12.

Agli effetti del precedente art. 11, non possono apportarsi diminuzioni di stanziamento ai capitoli per i quali sono possibili aumenti di assegnazioni in virtù delle dispozioni recate dagli articoli 40 e 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Gli aumenti apportati, anche ove occorra mediante provvedimento legislativo, a detti capitoli, saranno, per quanto possibile, compensati con diminuzioni di stanziamento su altri, escluso, in tal caso, il divieto di cui al precedente comma.

A tali diminuzioni sarà provveduto con le stesse forme con cui verranno approvati gli aumenti predetti.

Rimangono ferme le disposizioni dei citati articoli 40 e 41 e quelle che regolano i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dal fondo di riserva inscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e dai fondi a disposizione istituiti negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie.

Nulla è del pari innovato alle disposizioni che stabiliscono, per determinati oneri, i limiti delle relative assegnazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendita consolidata 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento (Spesa obbligatoria)	2,080,097,491.77
2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
3	Debiti perpetui diversi - Interessi (Spesa obbligatoria).	2,740,177.96
		2,086,062,669.73
	Debiti redimibili.	
4	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	131,741,115.40
5	Interessi e premi sulle obbligazioni del debito pubblico 3 50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra (R. decreto 10 maggio 1923, n. 968). (Spesa obbligatoria)	50,000,000 —
6	Interessi sulle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (R. decreto 28 febbraio 1923, n. 210). (Spesa obbligatoria)	47,500,000 —
		229,241,115.49
	Debiti variabili.	
7	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	315,243.89
8	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	950,000,000 —
9	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria)	84,350 —
10	Interessi o sconto dei buoni speciali del tesoro di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al R. decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonchè interessi su aperture di credito concesse dal Governo degli Stati Uniti d'America e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria).	1,200,000,000 —
11	Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	529,655,075 —
12	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria).	25,000,000 —
13	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli istituti di emissione ed interessi di L. 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli istituti stessi (Spesa obbligatoria)	20,800,000 —
14	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	22,354,595.89
15	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (R. decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	2,000,000 —
16	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria).	2,053,941.05
17	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'art. 3 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (29ª delle cinquanta annualità).	2,844,350.52
		2,755,107,556.35

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Numero	Denominazione	
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
18	Garanzie e sussidi a società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	7,078,421.04
19	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2	2,700,000 —
20	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena: Belluno-Cadore: Borgo San Lorenzo-Pontassieve)	1,500,000 —
21	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	44,275,035.19
22	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
23	Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 —
24	Contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480	6,000,000 —
25	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,705,000 —
26	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	185,000 —
		65,948,456.23
	Debito vitalizio.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.	
27	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	35,000,000 —
28	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	27,000,000 —
29	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
30	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori	60,000 —
31	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma	2,460 —
32	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto	650,000 —
33	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —
34	Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria)	80,000 —
		70,992,460 —
	Pensioni straordinarie.	
35	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'Indipendenza nazionale e pensioni diverse	15,000,000 —
36	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del R. decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'Indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria)	5,000,000 —
		20,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Dotazioni.	
37	Dotazione della Corona (art. 1° del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250.000 —
38	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, ed a S. A. R. la Principessa Laetitia Bonaparte, vedova di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia (legge 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª)	400,000 —
39	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (legge 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª)	400,000 —
40	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393).	1,000,000 —
		13,050,000 —
	Spese per le Camere legislative.	
41	Spese pel Senato del Regno	7,200,000 —
42	Spese per la Camera dei deputati	13,700,000 —
43	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,434,733.05
		25,334,733.05
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.	
44	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine)	100,000 —
45	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche Amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641)	75,000 —
46	Assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1819 inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	12,750 —
47	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612	*per memoria*
48	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzione a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
49	Somma da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto-legge 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 —
		6,279,565 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri	
50	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse)	89,000 —
51	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	130,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
52	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ufficio stampa, al personale di servizio addetto al Gabinetto del Presidente del Consiglio ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato alla Presidenza e compensi al personale estraneo ivi addetto	80,000 —
53	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	95,000 —
54	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	325,000 —
55	Funzioni pubbliche e feste governative	100,000 —
		819,000 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
56	Personale della Consulta araldica	10,920 —
57	Spese pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313)	25,000 —
58	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	500,000 —
59	Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957)	785,000 —
60	Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione Suprema di difesa	30,000 —
61	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	1,000,000 —
62	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto agli uffici di presidenza e per l'assistenza ai reduci e alle famiglie dei caduti	50,000 —
		2,400,920 —
	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
63	Indennità fissa annuale agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (R. decreto 15 marzo 1923, n. 967)	12,000,000 —
64	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo pel mantenimento dell'ordine pubblico e in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto, e di mantenimento - Spese per le esercitazioni di tiro (R. decreto 15 marzo 1923, n. 967)	3,000,000 —
65	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi	1,500,000 —
66	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza	2,400,000 —
67	Provvista, manutenzione e trasporto di armi, munizioni, biciclette e trombe a squillo; di materiali per servizio sanitario e di equipaggiamento generale, di vestiario e scarpe - Provvista, manutenzione e funzionamento di vetture e carri automobili - Spese di casermaggio - Spese d'ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale	3,930,000 —
68	Spese di cura per malattie contratte in servizio - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di ricovero dei componenti la Milizia negli stabilimenti sanitari e nei luoghi di pena	120,000 —
69	Premio per l'assicurazione dei componenti la Milizia per infortuni derivanti da cause di servizio ai sensi del R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414 - Contributo all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	1,050,000 —
70	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili	400,000 —
71	Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	600,000 —
		25,000,000 —
	Corte dei conti.	
72	Personale di ruolo (Spese fisse)	7,718,000 —
73	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	200,000 —
74	Sussidi al personale in attività di servizio	25,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
75	Sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	12,000 —
76	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	80,000 —
		8,035,000 —
	Ministero e Intendenze di finanza.	
77	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse)	32,013,100 —
78	Personale di ruolo del cessato regime	4,700,000 —
79	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	250,000 —
		37,563,100 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.	
80	Personale di concetto e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	13,411,300 —
81	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle intendenze di finanza (Spese fisse)	6,823,900 —
82	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	971,490 —
83	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle intendenze di finanza ed al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime	735,000 —
84	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	440,000 —
85	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali	136,200 —
		22,517,890 —
	Avvocatura erariale	
86	Personale di ruolo (Spese fisse)	5,410,000 —
87	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	175,000 —
88	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	300,000 —
		5,885,000 —
	Intendenze di finanza.	
89	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	892,000 —
90	Fitto di locali non demaniali, e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse)	400,000 —
		1,292,000 —
	Servizi del Tesoro.	
91	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	11,846,200 —
92	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed al magazziniere dell'Officina carte-valori (Spese fisse)	8,510 —
93	Assegni fissi per spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	140,000 —
94	Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori	400,000 —
95	Spese pei servizi del tesoro	2,000,000 —
96	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico.	1,500 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
97	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 —
98	Spese per la commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'art 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al Segretario della Commissione stessa e per la Commissione di cui all'art 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	14,000 —
99	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
100	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
101	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'« affidavit » e per telegrammi di borsa	250,000 —
102	Spese inerenti al servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle spese di risanamento della città di Napoli	2,000 —
103	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'Officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.	9,000 —
104	Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del tesoro	2,000 —
105	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	1,000,000 —
106	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (art. 17 delle norme approvate con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio	35,000 —
107	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine)	150,000 —
108	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,000 —
109	Mercedi al personale straordinario adibito alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e spese inerenti al funzionamento dell'ufficio	12,000 —
110	Assegno fisso per spese d'ufficio alla Cassa speciale dei biglietti di Stato (Spese fisse)	3,000 —
111	Spese per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	25,000 —
		15,908,210 —
	Spese diverse.	
112	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni	1,520,000 —
113	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	558,400 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
114	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	400,000 —
115	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali	300,000 —
116	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
117	Spese da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio del Regno per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche dei corsi dei cambi e delle rendite, da servire al Ministero delle finanze per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali (Spesa obbligatoria)	45,000 —
118	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
119	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70,000 —
120	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 —
121	Spese casuali	60,000 —
122	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle intendenze, dalla Corte dei conti e dalle Avvocature erariali. Retribuzioni ai cottimisti	6,000,000 —
123	Personale avventizio delle nuove Provincie assunto secondo le norme del cessato regime	1,250,000 —
124	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	100,000 —
		11,683,400 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Spese per servizi speciali.	
	Regia zecca e Scuola dell'arte della medaglia.	
125	Personale di ruolo della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse)	200,000 —
126	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali	1,500,000 —
127	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie Assegni di malattia agli operai Contributo dello Stato al personale operaio della Regia zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed indennità varie al personale di ruolo destinato alla Zecca	1,115,000 —
128	Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnico-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia	24,000 —
129	Sussidi ai lavoranti di zecca e loro superstiti	2,000 —
130	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della Scuola	35,000 —
		2,876,000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	
131	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	29,705,500 —
132	Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, e spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori	2,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
133	Indennità di missione e indennità di disagiata residenza, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto	5,000,000 —
134	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	200,000 —
135	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	400,000 —
136	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	50,000 —
137	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	1,000,000 —
138	Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza	3,100,000 —
139	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	70,000 —
140	Assegni fissi per spese d'ufficio agli uffici tecnici di finanza ed agli uffici del catasto (Spese fisse)	400,000 —
141	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici del catasto e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	360,000 —
		42,285,500 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse.	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse.	
142	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro)	41,635,800 —
143	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	5,500,000 —
144	Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914. n. 1383) (Spesa obbligatoria)	700,000 —
145	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6,000 —
146	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse.	1,000,000 —
147	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	200,000 —
148	Indennità di giro e d'ufficio agli ispettori (Spese fisse)	800,000 —
149	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici	250,000 —
150	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	1,000,000 —
151	Fitto di locali (Spese fisse)	1,500,000 —
152	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	600,000 —
153	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	5,000,000 —
154	Premi ai funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	20,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
155	Indennità al personale del deposito generale del bollo in Torino e del magazzino sussidiario del bollo istituito presso la Direzione generale in Roma e spese pel funzionamento di detti depositi	20,000 —
156	Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « alla Scala » in Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
157	Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	20,000,000 —
158	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine)	850,000 —
159	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spesa obbligatoria)	200,000 —
160	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
161	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	863,500 —
162	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	32,400 —
163	Spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue	10,000 —
164	Spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	140,000 —
165	Spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico	60,000 —
166	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	800,000 —
167	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.	300,000 —
168	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	70,000 —
		93,557,700 —
	Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour).	
169	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse	44,000 —
170	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	20,000 —
171	Spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	5,000 —
172	Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	8,000 —
173	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	600,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
174	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie).	35,500 —
175	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	4,500 —
176	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria) . .	1,000,000 —
177	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 —
178	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine).	16,000 —
		1,748,000 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
	Amministrazione dei beni dell'antico demanio.	
179	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	200,000 —
180	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	12,000 —
181	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	70,000 —
182	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	85,000 —
183	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	12,000,000 —
184	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	3,000,000 —
185	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse)	1,530 —
		15,368,530 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Asse ecclesiastico.	
186	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	20,000 —
187	Spese di amministrazione	40,000 —
188	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) . . .	35,000 —
189	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	315,000 —
190	Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 —
		445,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni.	
191	Personale del ruolo tecnico speciale e cariche speciali (Spese fisse)	610,000 —
192	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse	13,000,000 —
193	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi	53,115,440 —
194	Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, del magazzino sussidiario e dei magazzini compartimentali e per trasporti e bollatura dei valori di bollo (Spesa obbligatoria)	4,000,000 —
195	Spese per le automobili pei servizi centrali	1,304,000 —
196	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	60,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
197	Spese di gestione dei magazzini compartimentali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	540,000 —
198	Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	150,000 —
199	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale	150,000 —
200	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della « Gazzetta Ufficiale » (Spesa obbligatoria)	910,000 —
201	Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per posta, vetture e spedizione (Spesa d'ordine)	80,000 —
202	Spese occorrenti per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	35,000 —
		73,954,440 —
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori.	
203	Personale di ruolo (Spese fisse)	190,000 —
204	Indennità di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi all'officina, delle cartiere private e degli istituti di emissione	60,000 —
205	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai - Spese sanitarie e assegni di malattia - Assicurazione degli operai alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Contributo dello Stato per gli operai dell'Officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.	5,000,000 —
206	Sussidi agli operai e loro superstiti	7,000 —
207	Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.). Riparazione e manutenzione dei locali	15,000,000 —
		20,257,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Amministrazione delle imposte dirette.	
208	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	43,766,000 —
209	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi	2,000,000 —
210	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	925,000 —
211	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà degli uffici delle imposte	100,000 —
212	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali	15,000 —
213	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	1,600,000 —
214	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	200,000 —
215	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette	40,000 —
216	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	20,000 —
217	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 —
218	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	148,000 —
219	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
220	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno.	150,000 —
221	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	80,000,000 —
222	Fitto di locali (Spese fisse)	950,000 —
		131,916,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
223	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali.	160,000,000 —
224	Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza (art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	5,000,000 —
225	Compensi alla guardia di finanza	29,340 —
226	Sussidi alla guardia di finanza	10,000 —
227	Sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti.	30,000 —
228	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro la malaria; preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza	7,000,000 —
229	Spese pei servizi di polizia tributaria (art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	300,000 —
230	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi ai personali della scuola allievi ufficiali e della azienda del casermaggio per le guardie di finanza, indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al corpo e richiamato (legge 27 giugno 1912, n. 660); ispezioni militari al corpo per parte di ufficiali superiori del Regio esercito (art. 9 della legge 19 luglio 1906, numero 367) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi per arresti di disertori della guardia di finanza e visite sanitarie; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	300,000 —
231	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative	4,000,000 —
232	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e d'officina dei battelli incrociatori, ai consegnatari dei materiali, al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto	1,500,000 —
233	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	2,000,000 —
234	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	300,000 —
235	Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281) (Spesa obbligatoria).	1,500,000 —
236	Spese per le infermerie legionali, retribuzioni ai medici militari e civili pel servizio sanitario, acquisto di materiali ed altre spese riguardanti il servizio stesso (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171)	1,500,000 —
237	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse) . . .	5,000,000 —
		188,469,340 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
	Spese generali.	
238	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 —
239	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	50,000 —
240	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette	150,000 —
241	Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse)	192,000 —
242	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	1,110,000 —
243	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario	120,000 —
244	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	150,000 —
245	Assegni fissi per spese d'ufficio ai laboratori chimici (Spese fisse)	55,000 —
246	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	10,000 —
247	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'Erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	100,000 —
248	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729	50,000 —
		1,994,600 —
	Imposte di fabbricazione.	
249	Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse)	5,200,000 —
250	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza: indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni	4,000,000 —
251	Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	30,000 —
252	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	4,000,000 —
253	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	1,000,000 —
254	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	6,000,000 —
255	Assegni fissi per spese d'ufficio per le imposte di fabbricazione (Spese fisse)	100,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
256	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	54,000 —
257	Fitto di locali (Spese fisse)	25,000 —
258	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione	35,000 —
		20,444,000 —
	Dogane.	
259	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	33,500,000 —
260	Indennità di giro per ispezione e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	75,000 —
261	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	624,000 —
262	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza o per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, giusta il R. decreto 18 aprile 1920, n. 498	3,000,000 —
263	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	500,000 —
264	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	610,000 —
265	Costruzioni di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	700,000 —
266	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 —
267	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'ufficio tecnico delle dogane. Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione	71,000 —
268	Spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali	5,000 —
269	Indennità di missione e rimborso di spese varie ai preposti ai servizi delle statistiche del commercio e della navigazione	40,000 —
270	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti	350,000 —
271	Spese per la stampa delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione	555,000 —
272	Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	13,690 —
273	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
274	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine)	4,000,000 —
275	Fitto di locali (Spese fisse)	250,000 —
		54,478,690 —

2

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Dazi di consumo.	
276	**Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze della Commissione centrale del dazio consumo (R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030)**	55,000 —
	Amministrazione delle privative.	
	Spese generali.	
277	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative (tabacchi e sali)	22,983,400 —
278	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio di ispezione compartimentale e di zona delle privative.	225,000 —
279	Assegni fissi per spese d'ufficio riguardante il servizio di ispezioni compartimentale di zona delle privative	30,000 —
280	Fitto di locali per gli uffici degli ispettori compartimentali e di zona (Spese fisse)	10,000 —
281	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli industriali e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale	25,000 —
282	Spese per la partecipazione dell'Amministrazione delle privative ad esposizioni, mostre e fiere campionarie.	100,000 —
283	**Sussidi al personale degli impiegati delle privative (tabacchi e sali) ed a quello salariato in servizio dell'Amministrazione esterna delle privative a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi**	70,000 —
284	**Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale**	50,000 —
285	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	50,000 —
		23,543,400 —
	Tabacchi.	
286	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza agli impiegati, ai salariati ed alla Guardia di finanza addetta al servizio delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi. Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi	3,000,000 —
287	**Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Indennità di licenziamento - Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio - Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati: indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)**	90,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
288	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed ai salariati; temporanei assegni di infermità e sussidi per infortunio sul lavoro ai salariati, premi di assicurazione alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati, contributo dello Stato per i salariati inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	7,175,000 —
289	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura	200,000 —
290	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R decreto 18 novembre 1923, n 2440 (Spesa obbligatoria)	500,000,000 —
291	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria) . . .	17,000,000 —
292	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli di vestiario al personale subalterno, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza . .	450,000 —
293	Assegni fissi per spese d'ufficio per le coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	70,000 —
294	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili .	28,500,000 —
295	Assegni fissi per spese d'ufficio ai magazzini dei tabacchi greggi e alle manifatture (Spese fisse)	250,000 —
296	Manutenzione, adattamento, miglioramento e ampliamento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi . . .	2,700,000 —
297	Fitto di locali di proprietà privata in uso delle agenzie ed uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	1,116,000 —
298	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	7,000,000 —
299	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (Spesa d'ordine)	880,000 —
300	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	100,000 —
		658,441,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Sali.	
301	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, ed ai salinari di Cervia e di Pirano, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Indennità di licenziamento - Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	13,000,000 —
302	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	8,000,000 —
303	Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti	300,000 —
304	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti: provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali, per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole	5,000,000 —
305	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	45,000 —
306	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	1,500,000 —
307	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	37,000,000 —
308	**Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) (Spesa d'ordine)**	170,000 —
309	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali; premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	8,800,000 —
310	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	120,000 —
		73,935,000 —
	Tabacchi e sali (Spese promiscue).	
311	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine)	2,300,000 —
312	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati per visite medico-collegiali.	400,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
313	Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di vendita	180,000 —
314	Assegni fissi per spese d'ufficio, per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita (Spese fisse)	200,000 —
315	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria - Indennizzi per infortuni sul lavoro e indennità di licenziamento (Spesa obbligatoria)	1,265,000 —
316	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	3,193,715 —
317	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito e dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi	700,000 —
		8,238,715 —
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione.	
318	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria) . . .	580,000 —
319	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali	220,000 —
		800,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Chinino di Stato.	
320	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai addetti all'azienda del chinino; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati; indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato pel personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —
321	Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; premi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse della azienda del chinino; manutenzione di locali .	450,000 —
322	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse)	10,000 —
323	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino	60,000 —
324	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi	3,000 —
325	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine) . . .	300,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
326	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)	2,000,000 —
327	Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione	1,250,000 —
		12,073,000 —
	Lotto.	
328	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario Indennità di tramutamento, di missione, di funzionamento degli archivi suddetti per maneggio di valori Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli	340,000 —
329	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art 63 del R decreto 30 settembre 1922, n 1290	2,700 —
330	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	34,000,000 —
331	Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del R decreto 31 ottobre 1921, n 1520)	125,000 —
332	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	169,000,000 —
333	Fitto di locali (Spese fisse)	36,000 —
		203,503,700 —
	Fondi di riserva.	
334	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
335	Fondi di riserva per le spese impreviste (art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	15,000,000 —
		55,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.	
336	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato 1 alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318; legge 5 luglio 1908, n 351, e 12 luglio 1912, n. 783	*per memoria*
337	Contributo a favore del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi delle obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198, serie III (art. 9 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, e R decreto 16 novembre 1919, n 2237)	1,300,000 —
338	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a ca-	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	rio dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (15ª rata) e quota riferentesi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del R. decreto 23 maggio 1924, n. 906 (Spesa obbligatoria)	18,102,166.28
339	Contributo del Tesoro per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del fondo per il culto	2,870,000 —
340	Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto, per corrispondere i miglioramenti economici al clero del Regno (Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283; 2 febbraio 1922, n. 164; 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636, e 10 aprile 1924, n 726)	38,000,000 —
341	Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'art. 1 della convenzione addizionale 24 giugno 1921, approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488, modificata con la convenzione addizionale 20 maggio 1924, approvata con R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324	1,500,000 —
342	Aumento fino alle lire 1500 degli assegni supplementari che si concedono ai parroci del Regno (decreti Luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156)	10,300,000 —
343	Contributo all'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per metterla in grado di adempiere ai fini di suo istituto e per pagare ai parroci, contemplato nel n. 3 dell'art. 2 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, un aumento corrispondente ai cinque decimi dell'abbuono ora percepito in applicazione della legge medesima	600,000 —
344	Rimborsi dovuti a società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie).	25,000 —
345	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 43 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (4ª delle dieci annualità)	250,000 —
346	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e per contributo nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	3,825,245.67
347	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte in conto del mutuo di L. 2,600,000 da somministrarsi all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557.	100,000 —
348	Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157)	500,000 —
349	Rimborso all'Opera nazionale dei combattenti della quota non superiore all'uno per cento degli interessi a carico dell'opera stessa per le anticipazioni sulle polizze di assicurazione concesse a favore dei combattenti (articoli 6 e 11 del R. decreto 7 marzo 1920, n. 283)	1,000,000 —
350	Rimborso alla Provincia ed ai Comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	270,000 —
351	Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa Provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
352	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del R. decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 —
353	Contributo del Demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di L. 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
354	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficenze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116; art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538; legge 30 dicembre 1910, n. 901; R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1484; legge 16 giugno 1912, n. 614, R. decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e R. decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	*per memoria*
		78,942,411.95
	Spese diverse.	
355	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a L. 100,000,000 col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 (6ª rata).	14,000,000 —
356	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione disposta colla legge 1° aprile 1915, n. 448, per completare il primo gruppo di lavori del porto di Messina e per altri lavori accessori .	80,000 —
357	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione autorizzata col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, per somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per costruzione di strade ferrate e per la relativa dotazione di materiale rotabile e di trazione . .	1,360,000 —
358	Interessi 4 per cento sulle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto della somma di L. 18,000,000, autorizzata dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione	720,000 —
359	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite per le ferrovie della Colonia Eritrea e per lavori straordinari di pubblica utilità nella stessa Colonia	2,473,454.49
360	Interessi 4 per cento, dovuti alla Cassa depositi e prestiti sul mutuo di L. 9,000,000 somministrato per la concessione di mutui ai Comuni per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi, a termini della legge 17 marzo 1915, n. 237 - Interessi scadibili il 31 ottobre 1924 compresi nella ottava annualità	115,823.36
361	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine).	240,000 —
362	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	1,600,000 —
363	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) .	500 —
364	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art 148 (Spesa obbligatoria)	25,000 —
365	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
366	Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati (Spesa obbligatoria)	600 —
367	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle Confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 —
368	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	*per memoria*
369	Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
370	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate	500,000 —
371	Ammontare degli utili netti derivanti al Tesoro dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche e dal conto corrente di cui agli articoli 2 e 4 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, da trasformarsi in valuta aurea ad ulteriore accrescimento del fondo di garanzia dei biglietti di Stato	*per memoria*
372	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, e della legge 26 dicembre	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	20,000,000 —
373	Interessi nella misura del 4 e dell'1 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa mutuate senza interessi o al saggio ridotto del 3 per cento a favore di Comuni, Provincie e Consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (articolo 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1920, n. 1140)	10,000,000 —
374	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405; 25 aprile 1920, n. 572; 8 giugno 1920, n. 864, e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1926 - (R. decreto 6 ottobre 1921, n. 1426)	2,101,071.37
375	Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1884 (Spesa obbligatoria)	600,000 —
376	Concorso dovuto dallo Stato ai Comuni ed alle Provincie nella misura del 2 per cento delle somme vigenti a mutuo al principio di ciascun anno sui prestiti contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la corresponsione della indennità di caro-viveri e degli aumenti di stipendio agli impiegati, agenti e salariati dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, ai termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, numero 1181, e dell'art. 8, lettera c), del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107	200,000 —
377	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore dei mutui da concedersi alle Provincie ed ai Comuni per metterli in grado di corrispondere ai dipendenti impiegati, agenti e salariati l'indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181 (decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770)	6,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione	
378	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	8,000,000 —
379	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace	6,000,000 —
380	Spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici	150,000 —
381	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, in corrispondenza della responsabilità degli Enti verso i depositanti	*per memoria*
382	Assegnazione al comune di Venezia, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924, di cui all'art. 7 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, sul provento della maggiore tassa di L. 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera (3ª rata)	250,000 —
383	Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (Spesa obbligatoria)	45,000 —
384	Somministrazione all'azienda delle Ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (R. decreto 14 marzo 1921, n. 445)	3,000,000 —
385	Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (R. decreto 1° settembre 1920, n. 1284)	2,000,000 —
386	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (R. decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	*per memoria*
387	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	2,500,000 —
388	Pensioni agli ex-impiegati della Banca austro-ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478)	100,000 —
389	Somma occorrente per il pagamento del canone « a forfait » di franchi oro 6,000,000, di cui all'art. 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	26,000,000 —
390	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'art. 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	17,000,000 —
391	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'art. 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
392	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
393	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1428)	2,000,000 —
394	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e R. decreto 3 giugno 1924)	15,000 —
		127,076,749.22

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
395	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa obbligatoria)	5,000 —
396	Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni, concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati dalle alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti (art. 2, ultimo comma, R. decreto 3 marzo 1924, n. 289)	50,000 —
397	Rimborso alle Provincie ed ai Comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
398	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 265 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
399	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399) (Spesa obbligatoria)	2,300,000 —
400	Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa obbligatoria)	3,000,000 —
401	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione edilizia nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —
402	Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	500 —
403	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria)	40,000 —
404	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai Comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria)	1,000 —
405	Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo di cui al decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 (Spesa obbligatoria)	240,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
406	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali; nonchè pel ripristino della cultura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi o dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa obbligatoria) . .	50,000 —
407	Contributo diretto dello Stato non superiore a L. 1000 per le opere eseguite o da eseguirsi di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (art. 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
408	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di L. 20,000 che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (articolo 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) . . .	437.57
409	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria) . . .	20,000 —
410	Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere b) e d) del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (articoli 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 722) (Spesa obbligatoria) .	150,000 —
411	Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (articoli 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria) .	500 —
412	Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria)	500,000 —
413	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle L. 5000 (art. 1, n. 1, lettera a), e n. 2, lettera a), del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775) (Spesa obbligatoria).	160,000 —
414	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915. Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775; art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151; R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria) . .	13,000,000 —
415	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e da Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (art. 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27) (Spesa obbligatoria) .	40,000 —
416	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, per la esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582) (Spesa obbligatoria).	100,000 —
417	Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni ed alle Provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	1915 e compresi nell'elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72. la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai Comuni di cui all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, e art. 3 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, e R. decreto 3 giugno 1924, n. 938) (Spesa obbligatoria)	150,000 —
418	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, numero 1518, e art. 4 del R. decreto 16 novembre 1921, numero 1705) (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —
419	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sui mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti da Provincie e da Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lettera D), del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056) (Spesa obbligatoria)	10,000 —
420	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità, comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle L. 5000 (art. 1, n. 1, lettera A), e n. 2, lettera A), del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503) (Spesa obbligatoria)	350,000 —
421	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384; R. decreto 12 marzo 1920, n. 503 e R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria)	3,500,000 —
422	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli Enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
423	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (articolo 1, lettera D), decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056; art. 1 decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807; decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503) (Spesa obbligatoria)	30,000 —
424	Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	4,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
425	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	20,000 —
426	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, per mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio, per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiati da alluvioni (art. 2 del R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
427	Anticipazioni ai privati, a sensi dell'art. 1 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e dell'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 937 delle quote semestrali del contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908, dell'8 maggio 1914 e del 13 gennaio 1915	80,000,000 —
428	Contributo dello Stato a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, e 29 giugno 1919 (R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2873)	2,000,000 —
429	Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920 (terremoto tosco-emiliano) (R. decreto 27 gennaio 1924, n. 107 - 2ª delle 8 annualità)	6,250,000 —
		132,367,437.57
	Spese per la beneficenza romana.	
430	Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	230,000 —
431	Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48, e art. 3 della legge 8 luglio 1903, numero 321)	970,000 —
432	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 —
433	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321, regolamento 5 marzo 1905, n. 186; art. 8 della legge 18 giugno 1908, n 286, e art. 2 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481 e art. 1 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1961)	7,500,000 —
434	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (17ª delle 50 annualità) e per effetto dell'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481 (6ª delle 50 annualità) e per effetto del R. decreto 11 marzo 1923, n. 584 (3ª delle 50 annualità)	1,987,693.54
435	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione dell'ottanta per cento della diaria determinata a norma dell'art. 4 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481, per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 (art. 1, comma secondo, del R decreto 6 novembre 1924, n. 1961)	1,000,000 —
436	Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	600,000 —
437	Concorso straordinario dello Stato a pareggio di bilancio nella spesa dipendente da miglioramenti economici al personale del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (art. 3 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481)	3,200,000 —
438	Assegnazione a favore del comune di Roma ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1961 (2ª delle quaranta annualità)	2,000,000 —
		17,787,693.54

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
439	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440)	200,000 —
440	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	30,000,000 —
441	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	20,000,000 —
442	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	500,000 —
443	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, da attuarsi dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di cui al decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055	1,000,000 —
444	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 92	300,000 —
445	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse.	1,000,000 —
		53,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie.	
446	Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e spese di emissione delle obbligazioni medesime	50,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.	
447	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi	56,000 —
448	Indennità temporanea mensile al personale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	65,000 —
449	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali, presso le Intendenze e le Direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso le agenzie ed i referati delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (art. 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, art. 1 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 580)	3,000,000 —
450	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad Enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	*per memoria*
451	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (Art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	50,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
452	Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra, ed ai funzionari di altre Amministrazioni eventualmente incaricati di compiti inerenti al servizio medesimo	400,000 —
		3,571,000 —
	Spese pei servizi delle liquidazioni di guerra.	
453	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	1,000,000 —
454	Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi delle liquidazioni di guerra	200,000 —
455	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		1,200,000 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
456	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e delle finanze (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze), della Corte dei conti e delle Avvocature erariali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	48,000,000 —
457	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	3,800,000 —
458	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,000,000 —
459	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze di finanza	379,720 —
460	Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle privative	35,000,000 —
461	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (R. decreto 2 marzo 1924, n. 319)	100,000 —
462	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964)	145,000,000 —
463	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1.000 —
464	Personale fuori ruolo del Ministero e delle intendenze (Spese fisse)	71.3000 —
		236,352,020 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
465	Spese per l'acceleramento dei lavori catastali nelle provincie di Ferrara, Venezia e Novara (art. 4 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, e decreto-legge 7 febbraio 1919, n. 352)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
466	Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle Provincie che ne sono sprovviste	5,000,000 —
467	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie toscane	3,000,000 —
468	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine	2,120,000 —
		10,120,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse.	
469	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	600 —
470	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	13,000 —
		13,600 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
471	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio teatro San Carlo di Napoli	28,800 —
472	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	6,600 —
473	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	25,000 —
474	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	20,000 —
		80,400 —
	Amministrazione delle imposte dirette.	
475	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spesa d'ordine)	400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
476	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	25,500,000 —
477	Costruzione di fabbricati lungo la nuova linea di confine della Venezia Tridentina per uffici di comando e caserme della guardia di finanza (R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1719) (3ª annualità)	1,000,000 —
		26,500,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette.	
478	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
479	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in via Farini (R. decreto 11 marzo 1923, n. 582) (4ª delle cinque annualità)	1,000,000 —
		2,000,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Amministrazione delle privative.	
480	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	94,000 —
481	Prorata al municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (27ª delle trenta annualità)	12,000 —
482	Acquisto di fabbricati e terreni e spese per la esecuzione di opere murarie per gli edifici in uso dell'Amministrazione dei monopoli industriali (R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2875)	3,000,000 —
483	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2, del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 (9ª delle dieci annualità) . . .	150,000 —
484	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (art. 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (18ª delle venti annualità)	10,000 —
485	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (18ª delle venti annualità)	10,000 —
486	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	1,500,000 —
487	Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa per la gestione degli spacci durante lo stato di guerra (decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 59 e Regi decreti 1° febbraio 1920, n. 168 e 29 settembre 1921, n. 1398)	1,500,000 —
		6,276,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
488	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca .	1,050,000,000 —
489	Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra le varie Potenze e di quella italo-turca .	7,500,000 —
490	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	10,000,000 —
491	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	1,000,000 —
492	Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove Provincie . . .	32,000,000 —
493	Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra	2,000,000 —
494	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli esami e paghe agli operai che vi sono addetti	140,000 —
495	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 —
496	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
497	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 —
498	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . .	700,000 —
499	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'Amministrazione - del Comitato delle Commissioni predette per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato art. 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso la Commissione medica superiore di cui al medesimo art. 57 - Spese per visite mediche all'estero	1,200,000 —
500	Personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	3,000,000 —
501	Retribuzione al personale avventizio	1,400,000 —
502	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884 . .	800,000 —
503	Indennità temporanea mensile al personale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,300,000 —
504	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti.	1,500,000 —
		1,112,615,000 —
	Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.	
505	Annualità da versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad integrazione della riserva matematica occorrente per il servizio delle polizze dei combattenti . .	50,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
506	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	24,616,197,50
507	Annualità di ammortamento delle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento netto (R. decreto 28 febbraio 1924, n. 210)	22,750,000 —
508	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 —
509	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a norma dell'articolo 3 dell'allegato M approvato coll'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (29ª delle 50 annualità)	2,155,649.48
510	Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323, e R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475	2,410,000 —
511	Rimborso di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, e di buoni quinquennali 4 per cento, di cui al decreto Luogotenenziale 19 settembre 1915, n. 1436	777,814,000 —
512	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1924 (Spesa obbligatoria) .	5,983,216.23
513	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	*per memoria*
514	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1925) (Spesa obbligatoria)	12,137,293.54
515	Rimborso del capitale dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (leggi 23 dicembre 1906, n. 638, e 24 dicembre 1908, n. 731, articoli 4 e 5, riguardanti provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili) .	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
516	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (scadenza 31 dicembre 1924, 8ª delle 49 annualità)	383,696.20
517	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1926 (Spesa obbligatoria)	1,821,639.70
518	Quota d'ammortamento compresa nella annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai Comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (R. decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237 - 8ª annualità scadibile il 31 ottobre 1925 (Spesa obbligatoria)	986,446.71
519	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di L. 6,000,000 e relativi interessi, fatta al Tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e art. 1, comma 1°, del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (6ª delle diciannove rate)	427,731.10
520	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di L. 15,000,000 e relativi interessi, fatta al Tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (art. 2 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (4ª delle 17 rate)	1,330,487.10
521	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ed agli altri istituti indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262, delle anticipazione e relativi interessi, fatte al Tesoro dello Stato per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
522	Annualità di ammortamento del mutuo di L. 15,000,000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti agli Ospizi civili di Parma (R. decreto 27 novembre 1921, n. 2005) (4ª delle cinque annualità)	3,380,119 —
523	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1925 (Spesa obbligatoria)	4,361,546.66
524	Quota di capitale compresa nella quinta delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1925 dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 1,500,000 anticipata per lavori straordinari di pubblica utilità nella Colonia Eritrea (art. 7, legge 1° aprile 1915, n. 448) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea	23,825.31
525	Quota di capitale compresa nella seconda delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1925, dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di L. 2,000,000 anticipata per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (art. 4 R. decreto 6 gennaio 1918, n. 119) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea.	28,240.82
526	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria).	30,000 —
527	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	90,000 —
528	Restituzione alle Provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	2,884,738.21
529	Annualità da corrispondersi alla massa del corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
530	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (5ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,693.08
531	Annualità di ammortamento delle obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità dovute per il risarcimento dei danni di guerra	*per memoria*
532	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3), e 7 aprile 1921, n. 450 (art. 3 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
		864,511,682.03
	Accensione di crediti.	
533	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle nazioni interessate	1,000,000 —
	Riscatti di ferrovie.	
534	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
535	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col R. decreto 11 gennaio 1923)	6,500,000 —
		7,876,294.89
	Anticipazioni dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.	
536	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico (leggi 23 dicembre 1906, n. 368, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22, con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, decreti Luogotenenziali 8 settembre 1918, n. 1343, 14 novembre 1918, n. 1791, e 9 marzo 1919, n. 361, in esecuzione del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e leggi 8 dicembre 1921, nn. 1830 e 1831, e R. decreto 3 febbraio 1924, n. 169)	190,000,000 —
537	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 maggio 1920, n. 597	100,000,000 —
		290,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali.	
538	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	*per memoria*
539	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 —
540	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705	*per memoria*
541	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da ricuperarsi con gli interessi 4.50 per cento in trentasei esercizi fino al 1958-59	33,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
542	Contributo al Consorzio autonomo del porto di Genova nelle spese straordinarie pei servizi di vigilanza (art. 4, lett. *b*) del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997) da ricuperarsi con proventi delle tasse di cui al decreto stesso	2,400,000 —
543	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 10,000,000 annui sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto)	*per memoria*
544	Anticipazione di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, per contributo degli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti e per la esecuzione delle opere stesse e da ricuperarsi rispettivamente mediante versamenti degli enti stessi e sul provento della maggior tassa di L. 0.50 per tonnellata metrica di merce sbarcata o imbarcata tanto nella stazione marittima quanto nel porto di Marghera	9,000,000 —
545	Anticipazione di cui al n. 1 dell'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (terza rata)	3,335,000 —
546	Anticipazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	1,000,000 —
		60,735,000 —
	Partite che si compensano coll'entrata.	
547	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	800,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
548	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705	*per memoria*
549	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con legge 29 luglio 1906, n. 446 (19ª delle cinquanta annualità)	9,310.40
550	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000 —
551	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
552	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	997,300 —
553	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di L. 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di L. 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
		2,550,201.34
	Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.	
554	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
555	Somma da ricavarsi con accensione di debiti e da versare in Tesoreria, a reintegrazione del prelevamento effettuato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia (R. decreto 11 maggio 1924, n. 860) (prima rata) . . .	10,000,000 —
		10,000,000 —
	Versamenti a costituzione di fondi speciali.	
556	Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato.	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
	Servizi diversi.	
557	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa d'ordine)	4,160 —
558	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo (Spesa d'ordine)	50,770.50
		54,930.50
	Dazio di consumo.	
	Comune di Napoli.	
559	Personale civile per la riscossione del dazio	1,174,150 —
560	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale	20,000 —
561	Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	150,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
562	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa	3,192,500 —
563	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	35,000 —
564	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni e manutenzione dei locali e di servizio sanitario ed altre spese inerenti alla gestione	350,000 —
565	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario	20,000 —
566	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine) .	27,000 —
567	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	20,000 —
568	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	125,000 —
		5,113,650 —
	Comune di Roma.	
569	Personale civile per la riscossione del dazio	1,348,100 —
570	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale	20,000 —
571	Assegni e indennità al personale civile, per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	200,000 —
572	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa	2,462,500 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
573	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	35,000 —
574	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali e di servizio sanitario, ed altre spese inerenti alla gestione	400,000 —
575	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario	20,000 —
576	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine)	150,000 —
577	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	15,000 —
578	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	300,000 —
		4,050,600 —
	Comune di Palermo.	
579	Personale civile per la riscossione del dazio	931,555 —
580	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale	20,000 —
581	Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	150,000 —
582	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa	2,092,500 —
583	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	35,000 —
584	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazioni di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali, spese per servizio sanitario, ed altre spese inerenti alla gestione, compreso il canone dovuto al comune di Monreale per l'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 40	500,000 —
585	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario	12,500 —
586	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine).	10,000 —
587	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	7,000 —
588	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	60,000 —
		3,818,555 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Denominazione	Competenza
Debiti perpetui	2,086,062,669.73
Debiti redimibili	229,241,115.40
Debiti variabili	2,755,107,556.35
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	65,948,456.23
Debito vitalizio:	
Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	70,992,460 —
Pensioni straordinarie	20,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Dotazioni	13,050,000 —
	Spese per le Camere legislative	25,334,733.05
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,279,565 —
		5,272,016,555.76
	Spese generali di amministrazione.	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri	819,000 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio	2,400,920 —
	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	25,000,000 —
	Corte dei conti	8,035,000 —
	Ministero e Intendenze di finanza	37,563,100 —
	Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	22,517,890 —
	Avvocature erariali	5,885,000 —
	Intendenze di finanza	1,292,000 —
	Servizi del Tesoro	15,908,210 —
	Spese diverse	11,683,400 —
		131,104,520 —
	Spese per servizi speciali.	
	Regia zecca e Scuola dell'arte della medaglia	2,876,000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	42,285,500 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse:	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse	93,557,700 —
	Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour)	1,748,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione dei beni dell'antico demanio	15,368,530 —
	Asse ecclesiastico	445,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	73,954,440 —
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori	20,257,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	131,916,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	188,469,340 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	1,994,600 —
	Imposte di fabbricazione	20,444,000 —
	Dogane	54,478,690 —
	Dazi di consumo	55,000 —
	Amministrazione delle privative:	
	Spese generali	23,543,400 —
	Tabacchi	658,441,000 —
	Sali	73,935,000 —
	Tabacchi e sali (Spese promiscue)	8,238,715 —
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione	800,000 —
	Chinino di Stato	12,073,000 —
	Lotto	203,503,700 —
	Fondi di riserva	55,000,000 —
		1,683,385,115 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	7,086,506,190.76

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	78,942,411.95
	Spese diverse	127,076,749.22
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	132,367,437.57
	Spese per la beneficenza romana	17,787,693.54
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	53,000,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie	30,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze	3,571,000 —
	Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra	1,200,000 —
		443,945,292.28
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	236,352,020 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	10,120,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse	13,600 —
	Provveditorato generale dello Stato	80,400 —
	Amministrazione delle imposte dirette	400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	26,500,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	2,000,000 —
	Amministrazione delle privative	6,276,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	1,112,615,000 —
	Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.	50,000,000 —
		1,207,605,400 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	1,887,902,712.28
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	864,511,682.03
	Accensione di crediti	1,000,000 —
	Riscatti di ferrovie	7,876,294.89
	Anticipazioni all'azienda delle Ferrovie dello Stato	290,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali	60,735,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Partite che si compensano coll'entrata	2,500,201.34
	Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie	10,000,000 —
	Versamenti a costituzione di fondi speciali	*per memoria*
	Totale della categoria III della parte straordinaria	1,236,623,178.26
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	3,124,525,890.54
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	10,211,032,081.30
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
	Servizi diversi	54,930.50
	Dazio di consumo:	
	Comune di Napoli	5,113,650 —
	Comune di Roma	4,950,600 —
	Comune di Palermo	3,818,555 —
	Totale della categoria IV. — Partite di giro	13,937,735.50

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	8,974,408,903.04
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	1,236,623,178.26
	Totale spese reali	10,211,032,081.30
	Categoria IV. — Partite di giro	13,937,735.50
	Totale generale	10,224,969,816.80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 1. Rendita consolidata 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento.

Cap. n. 3. Debiti perpetui diversi — Interessi.

Cap. n. 4. Debiti redimibili diversi — Interessi e premi.

Cap. n. 5. Interessi e premi sulle obbligazioni del debito pubblico 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra. (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968).

Cap. n. 6. Interessi sulle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento netto (Regio decreto 28 febbraio 1924, n. 210).

Cap. n. 8. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Cap. n. 9. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.

Cap. n. 10. Interessi o sconto dei buoni speciali del tesoro, di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al R. decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonchè interessi su aperture di credito concesse dal Governo degli Stati Uniti di America e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie.

Cap. n. 11. Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723; 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati a spese per provvigione, collocamento e distribuzioni di buoni ed altre accessorie.

Cap. n. 12. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.

Cap. n. 13. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di L. 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi.

Cap. n. 14. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Interessi.

Cap. n. 16. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Interessi 3.75 per cento netto.

Cap. n. 18. Garanzie e sussidi a Società per concessioni strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.

Cap. n. 22. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).

Cap. n. 25. Annualità e prestazioni diverse.

Cap. n. 26. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti

Cap. n. 33. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397

Cap. n. 34. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.

Cap. n. 36. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, numero 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del R. decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'Indipendenza nazionale.

Cap. n. 43. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Cap. n. 44. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641)

Cap. n. 48. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn 1792 e 2578).

Cap. n. 97. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Cap. n. 99. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Cap. n. 100. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

Cap. n. 105. Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

Cap. n. 107. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Cap. n. 108. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

Cap. n. 116. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Cap. n. 117. Spesa da rimborsare ai sindacati degli agenti di cambio del Regno, per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche, dei corsi dei cambi e delle rendite, da servire al Ministero delle finanze, per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali.

Cap. n. 118. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 124. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Cap. n. 134. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Cap. n. 135. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

Cap. n. 143. Aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 144. Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383).

Cap. n. 152. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 153. Restituzione e rimborsi.

Cap. n. 156. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo del teatro alla Scala in Milano. (Art. 18 del decreto-legge 24 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Cap. n. 157. Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Cap. n. 158. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.

Cap. n. 159. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Cap. n. 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.

Cap. n. 172. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni

Cap. n. 174. Canoni ed annualità passive.

Cap. n. 176. Spese per imposte e sovrimposte.

Cap. n. 177. Spese di coazioni e di liti

Cap. n. 178. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.

Cap. n. 181. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 182. Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 183. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura.

Cap. n. 188. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 189. Contribuzioni fondiarie — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale.

Cap. n. 190. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 194. Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, del deposito sussidiario dei magazzini compartimentali. Trasporti e bollatura dei valori di bollo.

Cap. n. 200. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.

Cap. n. 201. Provvigioni ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per posta, vetture e spedizione.

Cap. n. 216. Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Cap. n. 217 Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 218. Spese di coazioni e di liti.

Cap. n. 219. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Cap. n. 221. Restituzioni e rimborsi.

Cap. n 235. Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281).

Cap. n. 247. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 251. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali e indennità di rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 252. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Cap. n. 253. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Cap. n. 266. Tasse postali per versamenti, spese per il trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 273. Restituzione di diritti all'esportazione.

Cap. n. 274. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 285. Spese per liti civili compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 287. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Indennità di licenziamento. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 288. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed ai salariati; temporanei assegni d'infermità e sussidi per infortuni sul lavoro ai salariati; premi di assicurazione alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 290. Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Cap. n. 291. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 298 Indennità ai magazzini di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 299. Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.

Cap n 300. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Cap. n. 301. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline ed ai salinari di Cervia e di Sirano, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Indennità di licenziamento. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 302. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

Cap. n. 306. Compra dei sali.

Cap. n. 307. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero. Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.

Cap. n. 309. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei sali, premio alle società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 310. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

Cap. n. 311. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Cap. n. 315. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopolii industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti. — Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria. Indennizzi per infortuni sul lavoro, indennità licenziamento.

Cap. n. 318. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali a trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 320. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese ac-

correnti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai addetti all'azienda del chinino. Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati. Indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro. Contributo dello Stato pel personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazoni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 325. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Cap. n. 330. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.

Cap. n. 332. Vincite al lotto.

Cap. n. 338. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (15ª rata) e quote riferentisi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del R. decreto 23 maggio 1924, n. 906.

Cap. n. 346. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e per contributo nel pagamento delle annualità.

Cap. n. 350. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Cap. n. 351. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa Provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Cap. n. 361. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse del 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Cap. n. 362. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) e di quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse del 4 per cento da estinguersi in 25 anni.

Cap. n. 363. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

Cap. n. 364. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

Cap. n. 365. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate o da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Cap. n. 366. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte e oneri sui beni indemaniati.

Cap. n. 367. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Cap. n. 369. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.

Cap. n. 375. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1824.

Cap. n. 383. Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Cap. n. 395. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255).

Cap. n. 396. Metà a carico dello Stato delle annualità di interesse e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati da alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti. (Art. 2 ultimo comma del R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289).

Cap. n. 397. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).

Cap. n. 398. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908. (Art 265 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545).

Cap. n. 399. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399).

Cap. n. 400. Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545).

Cap. n. 401. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore della Unione edilizia nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545).

Cap. n. 402. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. n. 403. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in Provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Cap. n. 404. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Cap. n. 405. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso Chieti e Teramo, di cui al decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679.

Cap. n. 406. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311).

Cap. n. 407. Contributo diretto dello Stato non superiore a lire 1000 per le opere eseguite o da eseguirsi, di cui all'art. 5 della legge

13 aprile 1911, n. 311, e all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (art. 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Cap. n. 408. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di L. 20,000 che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. n. 409. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti delle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912 n. 772.

Cap. n. 410. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento dei mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere b) e d) del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. n. 411. Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Cap. n. 412. Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Cap. n. 413. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle L. 5000 (art. 1, n. 1, lett. *a*, e n. 2, lett. *a*, del R. decreto 13 magigo 1915, n. 775).

Cap. n. 414. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 — Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775. e art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151; R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Cap. n. 415. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e da Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (art. 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27).

Cap. n. 416. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582).

Cap. n. 417. Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni e alle Provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai Comuni di cui all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (articolo 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, art. 3 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, e R. decreto 3 giugno 1924, n. 938).

Cap. n. 418. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì — Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a Società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705)

Cap. n. 419. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie o da Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. *d*, del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056).

Cap. n. 420. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle L. 5000 (art. 1, n. 1, lett. *a*, e n. 2, lett. *a*, del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503).

Cap. n. 421. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze — Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Cap. n. 422. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta, della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del R. decreto 10 marzo 1921, n. 227).

Cap. n. 423. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art. 1, lett *d*, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056; art. 1 decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807; decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503).

Cap. n. 424. Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana — Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315).

Cap. n. 425. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza od altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315).

Cap. n. 426. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, pei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiate da alluvioni (art. 2 del R. decreto-legge 3 marzo 1924, n 289).

Cap. n. 432. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

Cap. n. 455. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzione di quote inesigibili.

Cap. n. 469. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Cap. n. 473. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni. - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 474. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni. - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 475. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Cap. n. 478. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Cap. n. 497. Spese di liti.
Cap. n. 506. Debiti redimibili - Ammortamento.
Cap. n. 508. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
Cap. n. 512. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1925.
Cap. n. 514. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato. (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1925).
Cap. n. 517. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 Ammortamento al 1° gennaio 1926.
Cap. n. 518. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai Comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (R. decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237). Ottava annualità scadibile il 31 ottobre 1925.
Cap. n. 523. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843). Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1925.
Cap. n. 526. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi — Asse ecclesiastico.
Cap. n. 527. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
Cap. n. 547. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate, dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
Cap. n. 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tassa, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
Cap. n. 551. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382.
Cap. n. 552. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
Cap. n. 554. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.
Cap. n. 557. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
Cap. n. 558. Rendita di proprietà dello Stato, libera da qualsiasi vincolo.
Cap. n. 566. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Napoli).
Cap. n. 576. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Roma).
Cap. n. 586. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Palermo).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 13. Spese di liti.
Cap. n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Cap. n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 26. Restituzione di depositi giudiziari.
Cap. n. 28. Assegni vitalizi diretti e assegni integrativi agli ufficiali giudiziari (legge 24 marzo 1921, n 298, e R. decreto 1° maggio 1924, n. 652).
Cap. n. 29. Concorso dello Stato nel versamento alla speciale Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (legge 12 dicembre 1907, n. 754).
Cap. n. 30. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per intimazione degli affari civili nelle nuove Provincie.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 7. Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.
Cap. n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 32. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero).
Cap. n. 43. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero.
Cap. n. 10-A. Spese di telegrammi.
Cap. n. 11-A. Spese di liti e di arbitramenti.
Cap. n. 16-A. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori
Cap. n. 26-A. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 10. Spese di liti.
Cap. n. 14. Spese per i telegrammi di Stato.
Cap. n. 15. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
Cap. n. 17. Residui passivi eliminati a senso del'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Cap. n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli art 3. 4 e 10 del R decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cap. n. 12. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.
Cap. n 13 Spese di liti.
Cap. n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori
Cap n. 19 Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri, legalmente dovuti.
Cap. n. 30. Spese occorrenti per corrispondere all'Amministrazione delle comunicazioni il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli Enti ammessi al beneficio della esenzione dalle tasse postali.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 8. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all' « Agenzia Stefani ».
Cap. n. 9. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 12. Spese di liti.
Cap n. 16. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli Enti locali, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349).
Cap. n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 33. Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione
Cap. n. 34. Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle provincie (decreto Ministeriale 30 dicembre 1886, numero 18647).
Cap. n. 38. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla fron-

tiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

Cap. n. 39. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144; serie 3ª, art. 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).

Cap. n. 52. Aggio ai percettori dei proventi di cui all'art. 73 del regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Cap. n. 65. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

Cap. n. 106. Somme da erogare a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1891; del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 e del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220.

Cap. n. 112. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2, comma 4, del R decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

Cap. n. 113. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, numero 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

Cap. n. 117. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti: *a*) sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) sui mutui all'interesse dell'uno e uno e mezzo per cento concessi ai Comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; *c*) nonchè sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; e in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134; *d*) sui mutui all'interesse del 3 per cento, concessi al comune di Napoli, ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito in legge dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290.

Cap. n. 120. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.

Cap. n. 121 Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, numeri 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Cap. n. 123. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma, giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato, giusta la legge 23 settembre 1920, n 1365, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta la legge 24 agosto 1921, n. 1290, e il R. decreto 24 agosto 1919, n. 2001, ed il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, nonchè in dipendenza del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzione acquedotti ad uso promiscuo per le Ferrovie dello Stato e per i Comuni della Sicilia), dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Cap. n. 126. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellamare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabilimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (R. decreto-legge 29 febbraio 1924, n. 358).

Cap. n. 127. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie, istituzioni di beneficenza ed altri Enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n 1231.

Cap. n. 128. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri Enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del R decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 21. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Cap. n. 22. Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto 8 marzo 1923, n. 633)

Cap. n. 30. Spese di liti e per arbitraggi.

Cap. n. 33. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 35. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 38. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia delle strade dell'Italia settentrionale

Cap. n. 49. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzione alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia settentrionale.

Cap. n. 55. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia settentrionale.

Cap. n. 56. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Cap. n. 59. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia centrale

Cap. n. 65. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia centrale.

Cap. n. 69. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia centrale.

Cap. n. 72. Lavori evetuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia meridionale ed insulare.

Cap. n. 76. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia meridionale ed insulare.

Cap. n. 80. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia meridionale ed insulare.

Cap. n. 83. Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n 15)

Cap. n. 85. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con R decreto 9 maggio 1912, n 1447 e decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Cap. n. 86. Sovvenzioni per concessione di sola costruzione di ferrovie (art 235 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Cap. n. 87. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n 852, 23 giugno 1912, n. 631).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 6. Indennità per infortunio sul lavoro agli agenti operai ed avventizi cui non compete pensione a termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716 — Indennizzi per infortuni e danni.

Cap. n. 12. Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, in caso di morte, di abbandono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali e per risoluzione di contratto, a norma del decreto Luogotenenziale numero 720 del 27 aprile 1919.

Cap. n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, dedegli espressi postali e degli avvisi telefonici. - Spese per la stampa di avvisi d'aste andate deserte ed annullate.

Cap. n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 22. Spese di liti.

Cap. n. 30. Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, sui bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato. Trasporto delle valigie australiana e indiana, nolo dei veicoli, scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi, spese per prestazioni ferroviarie diverse. - Spese per la stampa di avvisi d'aste andate deserte o annullate.

Cap. n. 32. Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali.

Cap. n. 35. Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse.

Cap. n. 36. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate o di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi, nonchè in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia, e delle riscossioni per conto di terzi.

Cap. n. 37 Spesa per il cambio della moneta aurea.

Cap. n. 39. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali — Spese di cambio — Assicurazioni per trasporto gruppi — Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere.

Cap. n. 40. Abbuoni e rimborsi diversi.

Cap. n. 43. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.

Cap. n. 48. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Cap. n. 50. Spese di liti.

Cap. n. 54. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato.

Cap. n. 55. Rimborso per lo scambio con l'estero della corrispondenza telegrafica, telefonica e radiotelegrafica — Rimborso ai concessionari di linee di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti — Spese di cambio.

Cap. n. 56. Abbuoni e rimborsi diversi.

Cap. n. 68. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 69. Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro.

Cap. n. 74. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico a Berna — Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi — Acquisto di buoni di risposta.

Cap. n. 76. Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori di opera postali, telegrafici e telefonici nei casi in cui è prescritta (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158).

Cap. n. 88. Spese di telegrammi.

Cap. n. 89. Spese di liti, coazioni ed arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.

Cap. n. 92. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2400 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 94. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti

Cap. n. 95 Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Cap. n. 100. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880).

Cap. n. 101. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).

Cap. n. 126. Compensi a società di navigazioni per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Cap. n. 136. Lavori da eseguirsi a richiesta di Comuni e di altri Enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianti di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici — Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni e per indennità di viaggio-soggiorno (leggi 9 luglio 1908, n. 420 e 20 marzo 1913, n. 255).

Cap. n. 137. Collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 420, da eseguirsi a richiesta dei Comuni e di altri Enti, i quali per la sollecita esecuzione dei lavori anticipano per intero la spesa relativa (legge 20 marzo 1913, n. 255).

Cap. n. 139. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione dei servizi elettrici, in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254 e 20 agosto 1921, n. 1132.

Cap. n. 153. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).

Cap. n. 163. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) — Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafonici.

Cap. n. 164 Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13. Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Cap. n. 46. Spese di giustizia penale militare.

Cap. n. 50. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore: di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio: sussidi in luogo dei titoli anzidetti

Cap. n. 51. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore o in dipendenza di esercitazioni militari.

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 4. Spese di telegrammi.

Cap. n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale o reclamati dai creditori.

Cap. n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.

Cap. n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 51. Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 14. Spese per telegrammi.

Cap. n. 15. Spese di liti.

Cap. n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R decreto 18 novembre 1923, n 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 19 Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919. n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art 11 del R decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 20. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore del personali vari.

Cap. n. 34. Entomologia e crittogamia. Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione. Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante. Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888).

Cap. n. 38. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474).

Cap. n. 93. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Cap. n. 101. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.

Cap. n. 121. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909 n. 242, modificato con R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, e coi decreti Luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 80, e 24 aprile 1919, n. 733, e coi Regi decreti 9 ottobre 1921, n. 1473; 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119.

Cap. n. 125. Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

Cap. n. 155. Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786.

Cap. n. 164. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, numero 1142, e alle associazioni agrarie ed Enti di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633.

Cap. n. 174. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Cap. n. 175. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662).

Cap. n. 188. Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari e agli enfiteuti della Sardegna.

Cap. n. 193. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.

Cap. n. 199. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913 n. 86

Cap. n. 201. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662

Cap. n. 202. Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 95. Spese pei servizi del tesoro.

Cap. n. 97. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

Cap. n. 105. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

Cap. n. 143. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 152. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 153. Restituzione e rimborsi.

Cap. n. 158. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.

Cap. n. 159. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Cap. n. 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione e il riscontro delle tasse di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.

Cap. n. 168. Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto Luogotenenziale 6 novembre 1916, n. 1686.

Cap. n. 172. Restituzione di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni.

Cap. n. 177. Spese di coazioni e di liti (canali Cavour).

Cap. n. 178. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.

Cap. n. 188. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 190. Spese di coazione e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 214. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Cap. n. 216. Spese per la gestione, le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Cap. n. 217. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 218. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

Cap. n. 221. Restituzione e rimborsi (Imposte dirette).

Cap. n. 247. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'Erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 250 Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni.

Cap. n. 251. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 252. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Cap. n. 253. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Cap. n. 268. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 273. Restituzione di diritti all'esportazione.

Cap. n. 274. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi, per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 284. Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nel-

l'interesse dei monopoli industriali; spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Cap. n. 285 Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quella di trasporto dei generi ed altri oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'Erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 287. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. — Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 288. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette, compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed ai salariati; temporanei assegni d'infermità e sussidi per infortuni sul lavoro ai salariati; premi d'assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 290. Compra di tabacchi, e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Cap. n. 292. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli di vestiario al personale subalterno; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco. Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti comprese quelle per indennità d'ufficio al personale proposto a riparti e zone di vigilanza.

Cap. n. 294. Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture — Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.

Cap. n. 298. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite

Cap. n. 300. Restituzione di canoni di rivendita indebitamente percetti.

Cap. n. 302. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali

Cap. n. 307. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti

Cap. n. 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art 15 della legge 6 luglio 1883, n 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n 3754)

Cap. n. 309. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 311. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Cap. n. 318. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 319. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi, ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali.

Cap. n. 325. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Cap. n. 463. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Cap. n. 469. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 45 della legge 20 aprile 1871, n. 192

Cap. 473. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.

Cap. n. 474 Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.

Cap. n. 475. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Cap. n. 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Cap. n. 561. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.

Cap. n. 566. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.

Cap. n. 571. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento di orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili

Cap. n. 576. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate

Cap. n. 581. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento di orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili

Cap. n. 586 Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Elenco N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. 27. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 28. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Cap. n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art 11 del R decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 30. Pensioni ed indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori

Cap. n. 31. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma.

Cap. n. 32. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto

Cap. n. 33. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 34. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta le legge 9 luglio 1905, numero 397 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 35. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.

Cap. n. 50. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse).

Cap. n. 56. Personale della Consulta araldica.

Cap. n. 72. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).

Cap. n. 77. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse).

Cap. n. 78. Personale di ruolo del cessato regime.

Cap. n. 80. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).

Cap. n. 81. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse).

Cap. n. 86. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).

Cap. n. 91. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse).

Cap. n. 105. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spese d'ordine).

Cap. n. 125. Personale di ruolo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).

Cap. n. 131. Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).

Cap. n. 142. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro).

Cap. n. 153. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).

Cap. n. 158. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine).

Cap. n. 161. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour e dei canali patrimoniali dell'antico demanio) (Spese fisse).

Cap. n. 162. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali. (Spese fisse).

Cap. n. 172. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine).

Cap. n. 179. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).

Cap. n. 182. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Demanio).

Cap. n. 186. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse) Asse ecclesiastico)

Cap. n. 191. Personale del ruolo tecnico speciale e cariche speciali (Provveditorato generale) (Spese fisse).

Cap. n. 203. Personale di ruolo (Spese fisse) (Officina per la fabbricazione delle carte-valori).

Cap. n. 208 Personale di ruolo degli ispettori e degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).

Cap. n. 221. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).

Cap. n. 223. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali (corpo della Regia guardia di finanza).

Cap. n. 241. Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane Spese fisse).

Cap. n. 242. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)

Cap. n. 249. Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse)

Cap. n. 252 Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)

Cap. n. 253 Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)

Cap. n. 259. Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse).

Cap. n. 273. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria) (Dogane).

Cap. n. 274. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine). (Dogane).

Cap n. 277. Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative (tabacchi e sali).

Cap. n. 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 332. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 456. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 457. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923 n. 853).

Cap. n. 458. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle Ragionerie, centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232 e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 459. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Cap. n. 460. Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle privative.

Cap. n. 462. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Cap. n. 478. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 488. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie potenze e di quella italo-turca.

Cap. n 489 Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie potenze e di quella italo-turca.

Cap. n. 490. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, (art. 7).

Cap. n. 491. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 492. Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie.

Cap. n. 498. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 500. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 502. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 503. Indennità temporanea mensile al personale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 15 Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 16 Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R decreto 23 ottobre 1919, n 1970, modificati dall'art. 11 del R decreto 21 novembre 1923, n 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni per spese di rappresentanza (Spese fisse).

Cap. n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 19. Uscieri giudiziari — Stipendi, supplementi di servizio attivo e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Spese fisse).

Cap. n. 31. Ufficio di pubblicazione delle leggi — Personale — Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 32. Assegni fissi per i magistrati addetti all'Ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse).

Cap. n. 36. Spese per l'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina — Stipendi e assegni temporanei (Spese fisse).

Cap. n. 39. Personale civile di ruolo delle carceri e di sorveglianza dei riformatori governativi — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).

Cap. n. 40. Corpo degli agenti di custodia — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio, rafferma e varie.

Cap. n. 43. Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziari, di insegnamento e per qualsiasi altra temporanea prestazione.

Cap. n. 51. Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (Spese fisse).

Cap. n. 52. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).

Cap. n. 54. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 7 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero.

Cap. n. 56. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

Cap. n. 58. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario e assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari.

Cap. n. 62. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia (decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regi decreti 3 giugno e 23 dicembre 1920, nn. 737 e 1894).

Cap. n. 63. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, aggregato e salariato (inservienti e guardiane) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.

Cap. n. 16. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 18. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).

Cap. n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati, a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.

Cap. n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).

Cap. n. 30. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Cap. n. 34. Competenze al personale delle scuole all'estero.

Cap. n. 1-A. Stipendio ed altri assegni del vice-commissario.

Cap. n. 3-A. Ufficiali della Regia aeronautica (stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi) (Spese fisse).

Cap. n. 4-A Ufficiali in posizione ausiliaria.

Cap. n. 6-A. Personali civili della Regia aeronautica (stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 24-A. Pensioni ordinarie (personali civili e militari) (Spese fisse).

Cap. n. 25-A. Pensioni ordinarie (personale lavorante) (Spese fisse).

Cap. n. 26-A. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 46. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 48. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 59. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, del personale salariato (capi d'arte), e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 36-A. Indennità caro-viveri al personale militare e civile.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 2. Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 26 Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 27. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 33. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, e articolo 188 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 18. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 20. Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 24. Primi ispettori e ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 25. Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 28. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali.

Cap. n. 52. Ispettorato delle scuole medie — Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 53. Scuole medie governative — Stipendi ed altri assegni. contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).

Cap. n. 67. Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 71. Educatori femminili Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 75 Regi Istituti dei sordo-muti e Regi Istituti dei ciechi - Regia scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Personale di ruolo.

Cap. n. 78. Regie università ed altri istituti superiori — Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 85. Istituti di magistero superiore di Firenze, Messina e Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 87. Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche Personale di ruolo Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 90. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. 93. Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali Scuole di recitazione P[illegible]nale di ruolo Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per le classi aggiunte o compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse).

Cap. n. 102. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 111. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 128. Assegni di disponibilità (Spese fisse).

Cap. n. 133. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, e del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395 (Spese fisse).

Cap. n. 134. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335; 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n 737, e 5 aprile 1923, numero 853).

Cap. n. 140. Indennità mensile dovuta agl'insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853, e 31 dicembre 1923, n 2996.

Cap. n. 163. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale delle Amministrazioni della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con lo art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 17. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. 18. Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 21. Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 26. Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 29. Assegni per spese di rappresentanza ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; al capo della polizia ed ai Prefetti a disposizione cui sieno affidati incarichi speciali (art. 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908).

Cap. n. 41. Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 68. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse).

Cap. n. 100. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ed agli uscieri di questura in base al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, numero 737; 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084.

Cap. n. 101. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio e assimilato ai termini del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 4. Genio civile Personale di ruolo Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap n. 9. Salario ai capi cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2662, e R. decreto 28 maggio 1922, n. 1189) (Spese fisse).

Cap n. 12. Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e dei bacini montani (Spese fisse).

Cap. n. 14. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche - Stipendi, indennità di alloggio di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse).

Cap. n. 16. Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse - Assegni, competenze e indennità pei servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione.

Cap. n. 34. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 35. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 92 Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 95. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738; 27 novembre 1919, n. 2335; 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 96. Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo in servizio nelle nuove Provincie e proveniente dal cessato regime.

Cap. n. 97. Indennità temporanea mensile al personale in servizio delle nuove Provincie e proveniente dal cessato regime.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 1. Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 24. Restrizioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse).

Cap. n. 28. Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Retribuzioni per servizi di trasporto provvisori o complementari a incaricati provvisori oltre le retribuzioni normali - Retribuzioni straordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 71. Retribuzioni al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse).

Cap. n. 82. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).

Cap. n. 93. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 94. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dell'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 108. Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 109. Sottufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.

Cap. n. 110. Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto, ai sensi del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Cap. n. 111. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1358) (Spese fisse).

Cap. n. 119. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).

Cap. n. 121. Personale di ruolo già in servizio delle nuove provincie (Trieste, Pola e Zara) - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 130. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse)

Cap. n. 131. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali - Indennità temporanea ai fattorini telegrafici, in sostituzione di agenti subalterni effettivi.

Cap. n. 134. Indennità straordinaria agli agenti rurali (Spese fisse).

Cap. n. 135. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera e) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi e ai guardapprodi.

Cap. n. 144. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo.

Cap. n. 145. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (Spese fisse).

Cap. n. 146. Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto.

Cap. n. 148. Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio delle nuove provincie (Trieste, Pola e Zara)

Cap. n. 149. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regi decreti 3 giugno 1920, n. 710, e 9 e 15 luglio 1923, nn. 1561 e 1779).

Cap. n. 150. Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale - Indennità speciale (lettera c) del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561 e Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1779).

Cap. n. 151. Stipendi, assegni ed indennità militare ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 2. Ministero e Stato maggiore centrale - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 17. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 18. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.

Cap. n. 19. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.

Cap. n. 21. Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Cap. n. 47. Pensione dell'Ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valor militare, ad Enti che non fanno parte dello Esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni (Spese fisse).

Cap. n. 57. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 58. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 59. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri. - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Cap. n. 60. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.

Cap. n. 67. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853, del 5 aprile 1923, e n. 2395 dell'11 novembre 1923), esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.

Cap. n. 68. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923, e numero 2395 del 10 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).

Cap. n. 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).

Cap. n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 23. Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 27. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 32. Ufficiali della Regia marina — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 33. Ufficiali in posizione ausiliaria — Assegni (Spese fisse)

Cap. n. 35. Corpo Reale equipaggi — Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme

Cap. n. 36. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi ai sensi del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Cap. n. 42. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali — Stipendi — Supplementi di servizio attivo — Paghe, indennità e soprassoldi.

Cap. n. 50. Istituti di marina — Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).

Cap. n. 52. Servizio idrografico — Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).

Cap. n. 57. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

Cap. n. 61. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali militari marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 80 Personale transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse).

Cap. n. 81. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

Cap. n. 82. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.

Cap. n. 84. Contributo straordinario al Regio comitato talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al R. decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

Cap. n. 85. Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi.

Cap. n. 86. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Cap. n. 88. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale — Pensione provvisoria (R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710).

Cap. n. 89. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale — Indennità speciale (lettera c) dell'art. 4 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 710).

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).

Cap. n. 18. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 20 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 25. Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse).

Cap. n. 36. Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse).

Cap. n. 37. Stipendi ai delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici (decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse).

Cap. n. 43. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante, assistente e di segreteria delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse)

Cap. n. 44. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo amministrativo e tecnico delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura; stipendi e supplemento di servizio attivo al personale inferiore di ruolo delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie; assegni al personale inferiore non di ruolo delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse)

Cap. n. 59. Stipendi ed assegni al personale addetto ai servizi meteorologico e geofisico (Spese fisse).

Cap. n. 67. Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del Laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca — Stipendi ai capi guarda pesca e agli agenti investigativi (Spese fisse).

Cap. n. 78. Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922, e 11 novembre 1923, n. 2395) (Spese fisse).

Cap. n. 82. Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (Spese fisse).

Cap. n. 84. Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, stipendi e assegni (Spese fisse).

Cap. n. 118. Personale metrico — Stipendi ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 133. Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (R. decreto 13 giugno 1912, n. 607).

Cap. n. 135. Stipendi ed assegni al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse).

Cap. n. 137. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della Scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il Gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse).

Cap. n. 142. Stipendi ed assegni al personale addetto all'ufficio geologico (Spese fisse).

Cap. n. 147. Stipendi ed altri assegni al personale delle sezioni industriali degli istituti tecnici.

Cap. n. 152. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 583).

Cap. n. 153. Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 154. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Elenco N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Ministro per le finanze la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 44. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 47. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari a termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612.

Cap. n. 156. Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « alla Scala » di Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n 1254) (Spesa d'ordine).

Cap. n 157. Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sui autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri — Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 213. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dell'art 2 del R decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.

Cap. n. 463. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Cap. n. 547. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).

Cap. n. 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Elenco n. 5.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo di massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa.

Cap. n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.

Cap. n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla massa generale.

Cap. n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della massa del corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti articiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'art 88 del regolamento di amministrazione, indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio, indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi.

Cap. n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Cap. n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.

Cap. n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla massa.

Cap. n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Cap. n. 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Cap. n. 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Elenco n. 6.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo di massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1925-26, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa.

Cap. n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa

Cap n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.

Cap. n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla massa generale.

Cap. n. 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della massa del corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'art 88 del regolamento di amministrazione. Indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio, indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi.

Cap. n. 14 Concessioni ad agenti del corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'art 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio.

Cap. n. 20. Pagamento di acconti di massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di massa.

Cap. n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

TABELLA *B.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

CAPITOLI Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Massa del Corpo.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	554,627.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		554,627.50
	Entrate diverse.	
4	Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto Ministeriale 10 marzo 1917	2,500,000 —
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del corpo	400,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della massa	18,540 —
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del corpo	9,450,000 —
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	5,000 —
10	Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia guardia di finanza richiamati alle armi	*per memoria*
11	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	6,000 —
12	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	40,000 —
		12,419,540 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA III. — *Movimento dei capitali.*	
	Massa del Corpo.	
13	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
14	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
	Massa individuale.	
15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal corpo	13,000,000 —
	Premi di rafferme.	
16	Premi di rafferma versati alla massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	4,650,000 —
	Partite che si compensano nella spesa.	
17	Ricupero di somme pagate dalla massa per conto di ufficiali	5,000 —
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari	500,000 —
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla massa	10,000 —
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	100,000 —
21	Quote sul prodotto delle spese pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758)	1,200,000 —
22	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dall'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758)	100,000 —
		1,915,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	554,627.50
	Entrate diverse	12,410,540 —
	Totale della categoria I	12,974,167.50
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del corpo	*per memoria*
	Massa individuale	13,000,000 —
	Premi di rafferma	4,650,000 —
	Partite che si compensano nella spesa	1,915,000 —
	Totale della categoria III	19,565,000 —
	Totale della entrata straordinaria	19,565,000 —
	Totale generale	32,539,167.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del Corpo.	
	Spese d'amministrazione diverse.	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	87,600 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste	40,000 —
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa (Spesa obbligatoria)	9,000,000 —
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	120,000 —
7	Manutenzione di locali pel magazzino centrale del vestiario	20,000 —
8	Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale (Spesa obbligatoria)	700,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'Amministrazione della massa	15,000 —
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla massa generale (Spesa d'ordine)	15,000 —
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
12	Spese casuali	15,000 —
13	Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della massa del corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura, acquisto di chinino: spese funebri a termini dell'art. 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi (Spesa obbligatoria)	250,000 —
		10,331,300 —
	Spese d'istituto. (Erogazione della rendita intestata al Fondo di massa)	
14	Concessioni ad agenti del corpo ed alle loro vedove ed orfani, a termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio	554,627.50
	Fondi di riserva.	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	2,073,240 —
16	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 —
		2,088,240 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del corpo.	
17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
	Massa individuale.	
20	Pagamento di acconti di massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di massa	5,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	9,450,000 —
		14,450,000 —
	Premi di rafferma.	
22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	4,650,000 —
	Partite che si compensano nell'entrata.	
23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 —
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	500,000 —
25	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla massa (Spesa d'ordine)	10,000 —
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	100,000 —
27	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine	1,200,000 —
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spese d'ordine)	100,000 —
		1,915,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	10,331,300 —
	Spese d'istituto	554,627.50
	Fondi di riserva	2,088,240 —
	Totale della categoria I	12,974,167.50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del corpo	*per memoria*
	Massa individuale	14,450,000 —
	Premi di rafferma	4,650,000 —
	Partite che si compensano nell'entrata	1,915,000 —
	Totale della categoria III	21,015,000 —
	Totale della spesa straordinaria	21,015,000 —
	Totale generale	33,989,167.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B* E *C*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	12,974,167.50
	Spesa	12,974,167.50
	Differenza	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	—
	Spesa	—
	Differenza	—
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA I.	
	(*Parte ordinaria e straordinaria*).	
	Entrata	12,974,167.50
	Spesa	12,974,167.50
	Differenza	—
	CATEGORIA III. — *Movimenti di capitali.*	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	19,565,000 —
	Spesa	21,015,000 —
	Differenza	— 1,450,000 —
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della categoria I	—
	Differenza della categoria III	— 1,450,000 —
	Differenze totali	— 1,450,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1209.

LEGGE 8 giugno 1925, n. 969.

Organizzazione della Nazione per la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re ha il compito di organizzare sin dal tempo di pace la Nazione per la guerra.

Art. 2.

Tale organizzazione, che costituisce nel suo complesso la mobilitazione nazionale, consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale.

La mobilitazione militare consiste nella mobilitazione del Regio esercito, nella mobilitazione della Regia marina, nella mobilitazione della Regia aeronautica e in quella della Regia guardia di finanza.

La mobilitazione civile consiste nella trasformazione della organizzazione di pace, nella organizzazione di guerra di tutte le attività nazionali, oltre le forze armate.

Art. 3.

In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, quando se ne constati dal Governo la necessità, e nella misura che crederà opportuna, tutti i cittadini, uomini e donne, e tutti gli Enti legalmente costituiti sono obbligati a concorrere alla difesa morale e materiale della Nazione e sono sottoposti ad una disciplina di guerra.

Art. 4.

Per l'attuazione della mobilitazione civile saranno istituiti, appena se ne dimostri evidente la necessità, alla dipendenza dei Ministeri competenti e sottoposti per la coordinazione alla Commissione suprema di difesa:

a) un organo al quale spetterà di accertare le operazioni commerciali relative alle importazioni di materie prime, destinate a provvedere ai bisogni delle forze armate ed a quelli della popolazione civile;

b) un organo incaricato di provvedere, alle fabbricazioni di guerra, alla ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, al controllo degli stabilimenti, siano essi statali o privati;

c) un organo per l'alimentazione incaricato di provvedere alla incetta e alla ripartizione delle derrate alimentari destinate tanto alle forze armate, quanto alla popolazione civile, nonchè al controllo delle industrie alimentari, siano esse statali o private;

d) un organo per la propaganda e per l'assistenza civile, col compito di provvedere alla propaganda nell'interno ed all'estero, alla assistenza delle famiglie dei combattenti e degli emigrati ritornati in patria, alla sistemazione dei minorati di guerra, alla concessione delle pensioni di guerra.

Allo scopo di opportunamente decentrare l'opera dei quattro organi di cui sopra, verranno istituiti appositi comitati regionali, che avranno la direzione di tutte le attività civili mobilitate nei limiti della propria giurisdizione, e potranno essere coadiuvati da sottocomitati corrispondenti alle singole attività (industriali, agricole, commerciali, di assistenza e propaganda).

Art. 5.

La mobilitazione della mano d'opera è preparata dalla Commissione suprema di difesa, in accordo coi Ministeri militari per la parte che riflette i cittadini soggetti ad obblighi militari.

Per quanto sarà possibile però, la mano d'opera verrà tratta da cittadini non aventi obblighi militari, e per quelli che ne hanno, il trattamento sarà uguale a quello dei cittadini mobilitati.

All'atto della mobilitazione nazionale il servizio relativo alla mano d'opera, unitamente al servizio riguardante l'impiego dei prigionieri di guerra passa sotto la giurisdizione di un apposito organo che dovrà svolgere la sua opera in dipendenza delle direttive delle autorità militari.

Art. 6.

Per tutto quanto si riferisce all'azione da svolgersi all'estero (azione industriale, commerciale e di propaganda) gli organi competenti, tutti senza eccezione, devono agire d'intesa col Ministro per gli affari esteri al quale spetta in ogni caso di controllare e coordinare all'estero l'azione degli organi anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove questa azione si svolge.

Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.

Art. 7.

E' fatto obbligo a tutti i Ministeri di provvedere perchè gli uffici dipendenti tengano al corrente un proprio progetto di mobilitazione e gli studi che ne dipendono. In essi debbono essere: *a*) prevista la sostituzione del personale adatto precettato fra i cittadini che non abbiano obblighi militari; *b*) raccolti tutti i dati concernenti i paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 4 sempre aggiornati.

Tali studi illustrati dalle necessarie statistiche appositamente compilate saranno comunicate alla Commissione suprema di difesa.

Per i funzionari che, per la speciale natura dei propri compiti, fossero dichiarati insostituibili, ciascun Ministero prenderà accordo coi Ministeri militari.

Analogamente quelli fra i sindacati, le società, le associazioni di qualsiasi genere, che saranno designati dalla Commissione suprema di difesa, sono anch'essi obbligati a tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione che assicuri il funzionamento in tempo di guerra con personale non soggetto ad obblighi militari.

Art. 8.

Sin dal tempo di pace, sulla base delle direttive della Commissione suprema di difesa, dovrà essere dai Ministeri competenti studiato e preventivato un opportuno piano dei consumi da razionare in base alle statistiche previste dall'art. 7, e provveduto a costituire delle riserve di quelle derrate che il paese non produce o produce in quantità insufficiente.

Art. 9.

In caso di mobilitazione nazionale generale, e in caso di mobilitazione parziale quando la necessità constatata dal Governo lo imponga, e nella misura che crederà, il Governo

può requisire, per provvedere alle necessità delle forze armate e della popolazione civile:

1° i servizi individuali o collettivi di tutti i cittadini;

2° i servizi di tutti i sindacati, società ed associazioni comunque esistenti nello Stato;

3° tutti i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, o appartenenti a cittadini italiani, esclusi quelli coperti da speciale immunità.

Il Governo può altresì avvalersi, per esclusivo suo conto, di qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione.

Art. 10.

Il Governo predisporrà apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni per il tempo di guerra.

Art. 11.

Ai fini della organizzazione della Nazione per la guerra il Governo può procedere, fin dal tempo di pace, e nelle condizioni e con le norme da fissarsi con apposito regolamento, a qualsiasi censimento che esso giudichi opportuno.

I dati così raccolti non potranno servire che ai fini esclusivi della mobilitazione e dovranno rivestire carattere strettamente riservato.

Art. 12.

Il Governo presenterà, ai fini del precedente art. 3, un disegno di legge sulla disciplina di guerra.

Con tale legge saranno stabilite anche le sanzioni per le infrazioni alla presente legge.

Art. 13.

Il Governo del Re emanerà apposito regolamento per disciplinare la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato, in periodo di guerra, nei riguardi delle Amministrazioni militari, dei servizi speciali creati per la guerra e di ogni altro Ente o servizio dello Stato, chiamato a disimpegnare anche in parte, compiti o funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge si intendono anche estese ai sudditi e territori delle Colonie.

Art. 15.

Il Governo, ai fini della difesa immediata dello Stato, può avvalersi, in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge, anche prima della mobilitazione parziale o totale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — DE' STEFANI — FEDELE — GIURIATI — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1210.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 926.

Norme per l'estensione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, al personale forestale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380, concernente l'assimilazione economica a quello del Regno, del personale dell'Amministrazione forestale dei territori annessi assunto in servizio sotto il cessato regime;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica il R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austro-ungarica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali - Promozioni.

Art. 1.

E' approvata la tabella *A* annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale e dal Ministro per le finanze, la quale determina il numero degl'impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca addetti a servizi forestali cui saranno conferiti i diversi gradi, agli effetti della prima assegnazione del trattamento economico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Le promozioni degl'impiegati forestali provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca avranno luogo con le norme stabilite dal R. decreto 25 settembre 1924, n. 1611, riguardante il personale del corpo Reale delle foreste, e dal 1° comma dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, escluso in ogni caso l'obbligo di esame.

Art. 3.

E' approvata la tabella *B* annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale e dal Ministro per le finanze, la quale stabilisce, per ciascun gruppo e grado, dopo quanti impiegati del personale del corpo Reale delle foreste possa esserne promosso uno di quelli provenienti dalla cessata Amministrazione forestale austriaca del medesimo gruppo e dello stesso grado, in applicazione degli ultimi due commi dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, lo scrutinio di merito comparativo per la promozione al grado 6° ha luogo, nei limiti dei posti vacanti nel ruolo organico del personale forestale di cui alla tabella n. 82, allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed è unico per i funzionari del ruolo predetto e per quelli della cessata Amministrazione forestale austriaca.

Questi ultimi, in caso di promozione, entreranno a far parte del ruolo organico suindicato.

CAPO II.

Conferimento dei posti nei nuovi ruoli.

Art. 5.

Il personale tecnico dell'Amministrazione forestale, già appartenente alla VI classe di rango, è collocato nel grado 7° in base alla anzianità di servizio nella detta classe o nel godimento dei relativi emolumenti, riportata al 1° dicembre 1923, computando come compiuto l'anno iniziato.

Art. 6.

Il personale tecnico, già appartenente alla VII classe di rango viene collocato nel grado 8° con l'anzianità di servizio nella classe stessa o nel godimento dei relativi emolumenti, riportata al 1° dicembre 1923, calcolando come compiuto l'anno iniziato.

Nella prima attuazione del presente decreto, quelli fra i suddetti funzionari, che abbiano tenuto per almeno tre anni la direzione di un ufficio forestale provinciale, possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere promossi al 7° grado con l'anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione del nuovo stipendio, dalla data di promozione alla VII classe di rango, tenuto conto dell'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920, e delle abbreviazioni di periodo già attribuite a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380.

Art. 7.

I funzionari, già appartenenti all'VIII, IX e X classe di rango, sono collocati nel grado 10° con l'anzianità già ad essi rispettivamente riconosciuta in applicazione del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380.

La metà dei funzionari così collocati nel grado 10°, i quali al 1° dicembre 1923 contino tre anni di servizio in una delle classi anzidette o complessivamente nelle classi di rango stesse, possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere promossi al grado 9°.

Tali promozioni sono conferite assegnando, successivamente, un posto per merito comparativo e due per merito assoluto.

Il personale promosso al grado 9° in applicazione del disposto dei due commi precedenti è collocato nel nuovo grado, ai fini della attribuzione dello stipendio, con l'anzianità già ad esso riconosciuta in base al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380, diminuita di sei anni.

Art. 8.

Gli attuali marescialli e brigadieri forestali, provenienti dall'Amministrazione forestale del cessato regime austro-ungarico, sono collocati, con la qualifica di capi sorveglianti, nel quadro di classificazione degli stipendi dei capi sorveglianti, calcolando, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, l'anzianità utile già loro assegnata in applicazione degli articoli 10 e 11 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380, con l'aumento, per i marescialli, di un periodo di quattro anni.

Art. 9.

L'attuale ragioniere, proveniente dall'Amministrazione forestale del cessato regime austro-ungarico, è collocato nel grado 10° quale aiutante forestale, con l'anzianità già a lui attribuita in applicazione dell'art. 12 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380.

A detto funzionario potrà, se riconosciuto meritevole dal Consiglio di amministrazione, essere conferito il grado 9° al compimento di 18 anni di complessivo servizio.

Art. 10.

Gli attuali archivisti, provenienti dall'Amministrazione forestale del cessato regime austro-ungarico, ai quali, in in base al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380, siano stati attribuiti più di otto anni di servizio computabili nel grado di archivista a norma dell'art. 13 del citato Regio decreto, sono collocati, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, nel grado 10°, computando l'anzianità secondo le disposizioni contenute nei Regi decreti 11 novembre e 30 dicembre 1923, nn. 2395 e 3084, ed 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 11.

Gli attuali applicati, provenienti dall'Amministrazione forestale del cessato regime austro-ungarico, sono collocati nel grado 12° in base all'anzianità complessiva di servizio già loro riconosciuta in applicazione dell'art. 13 del citato R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380.

Art. 12.

L'attuale usciere, proveniente dall'Amministrazione forestale del cessato regime austro-ungarico, è collocato, con la qualifica di custode, nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i bidelli e custodi del Regio istituto superiore agrario e forestale nazionale di Firenze, in base alla complessiva anzianità di servizio già riconosciutagli in applicazione dell'art. 14 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 132. — GRANATA.

TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE FORESTALE.

Personale tecnico superiore.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Ispettori capi di 2ª classe	6
8°	Ispettori principali di 1ª classe	9
9°	Ispettori principali di 2ª classe	11
10°	Ispettori	11
		37

Personale tecnico.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
10°	Aiutanti	1

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
10°	Primi archivisti	1
12°	Applicati	1

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Capi sorveglianti	36
Custodi	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Proporzione da seguire per le promozioni spettanti al personale della cessata Amministrazione forestale austriaca.

Gruppo *A*.

Dal grado 8° al 7°	4 — 1
Dal grado 9° all'8°	6 — 1
Dal grado 10° al 9°	7 — 1

Gruppo *C*.

Dal grado 10° al 9°	30 — 1
Dal grado 11° al 10°	50 — 1
Dal grado 12° all'11°	90 — 1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1211.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 925.
Variazione nei colori degli attuali francobolli ordinari per corrispondenza da cent. 20 e 30.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120:
Vista la legge n. 1878 del 30 dicembre 1921, che dà piena ed intera esecuzione alle vigenti convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale stipulati a Madrid il 30 novembre 1920, in base ai quali risulta stabilito il color verde pel francobollo ordinario da centesimi 20, corrispondente alla tariffa minima delle stampe dirette all'estero;
Riconosciuta l'opportunità di variare gli attuali colori dei francobolli ordinari da cent. 20 e da cent. 30;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti variazioni nei colori degli attuali francobolli ordinari per corrispondenza:
1° il francobollo da cent. 20 viene stampato nel colore verde anzichè nel colore arancio bruno;
2° il francobollo da cent. 30 viene stampato nel colore grigio anzichè nel colore bruno arancio.

Art. 2.

Gli attuali francobolli ordinari per corrispondenza da centesimi 20 di colore arancio bruno e da cent. 30 di colore bruno arancio, sono validi per l'affrancatura delle corrispondenze fino a tutto il 31 dicembre 1925 e sono ammessi al cambio fino a tutto il 31 dicembre 1926.
Dopo questa data verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 130. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1212.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 927.
Validità fino al 31 dicembre 1925 di diverse specie di francobolli sovrastampati (cent. 50 su 40; cent. 50 su 55; cent. 25 su 60; cent. 10 su 1 centesimo e cent. 10 su 2 centesimi).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 303, che ha autorizzato la soprastampa in cent. 50 dei francobolli ordinari da cent. 40 e da cent. 55;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 302, che ha autorizzato la soprastampa in cent. 10 dei francobolli ordinari da cent. 1 e da cent. 2;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1116, che ha autorizzato la soprastampa in cent. 25 dei francobolli ordinari da cent. 60 di colore azzurro;

Riconosciuta la opportunità di togliere di corso i francobolli soprastampati: cent. 50 su 40 centesimi; cent. 50 su 55 centesimi; cent. 25 su 60 centesimi; cent. 10 su 1 centesimo; e cent. 10 su 2 centesimi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli ordinari sovrastampati cent. 50 su 40 centesimi; cent. 50 su 55 centesimi; cent. 25 su 60 centesimi; cent. 10 su 1 centesimo; cent. 10 su 2 centesimi, sono validi per l'affrancatura delle corrispondenze fino al 31 dicembre 1925 e sono ammessi al cambio fino a tutto il 31 dicembre 1926, dopo il qual termine verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 131. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1213.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 919.

Ammissione agli esami di perito agrario per i licenziati dei corsi superiori delle cessate Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura e di alcuni istituti d'istruzione agraria aventi organizzazione analoga a quella delle cessate Regie scuole pratiche di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I licenziati dei corsi superiori delle già Regie scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e del corso superiore della già Regia scuola di agricoltura di Voghera possono essere ammessi a sostenere, come privatisti, l'esame di diploma di perito agrario di cui al 2° comma dell'art. 57 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3214, anche indipendentemente dalle condizioni richieste per i licenziati di scuole pratiche di agricoltura a corso ordinario, Regie o pareggiate.

Art. 2.

Ai licenziati, a tutto l'anno 1924, degli istituti aventi organizzazione analoga a quella delle Regie scuole pratiche di agricoltura e presso i quali gli esami di licenza sono presieduti da un Regio commissario e cioè delle scuole pratiche di agricoltura di Andria e di Napoli, dell'Istituto agrario di Scandicci (Firenze) e dell'Istituto agrario Cavalcanti in Signa (Firenze), è estesa la facoltà:

a) di iscriversi, previo esame, ai corsi speciali di complemento di cui al comma 1° dell'art. 57 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

b) di sostenere gli esami di diploma di perito agrario, come privatisti, quando si trovino nelle condizioni richieste per i licenziati di scuole pratiche di agricoltura, a corso ordinario, Regie o pareggiate.

Art. 3.

L'esame di diploma di perito agrario, così per i privatisti come per gli iscritti ai corsi speciali di complemento, previsti dal citato art. 57 di detto decreto, si terranno esclusivamente nelle sedi di Alba, Avellino, Cagliari, Catania, Conegliano e Todi, presso le rispettive Regie scuole agrarie medie.

Tali esami avranno due sessioni, l'una sessione di primo esame, si terrà subito dopo la chiusura dei corsi speciali di complemento di cui al 1° comma dell'art. 57 del citato decreto, l'altra sessione di riparazione, almeno tre mesi dopo la prima.

Non sono ammesse sessioni straordinarie o sessioni speciali per privatisti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 124. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1214.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 922.

Elevazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di ferrovie in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia Italiana, modificata con la legge 6 luglio 1911, n. 764;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, numero 1394;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, la somma di L. 18,000,000 che la Cassa depositi e prestiti fu autorizzata a mutuare al Tesoro dello Stato, a termini del decreto medesimo, per la costruzione, in Somalia, del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico, è elevata a L. 30,000.000 per provvedere alla costruzione della diramazione Bivio-Adalel-Villaggio Duca degli Abruzzi e alla dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni per inscrivervi la maggiore spesa di L. 12,000,000, da ripartirsi per metà a carico dell'esercizio 1924-25 e l'altra metà a carico dell'esercizio 1925-26.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 127. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1215.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 979.
Disposizioni speciali per le pensioni dei Reali carabinieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 486;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'aumento percentuale sulle prime L. 2000 delle pensioni od assegni diretti e sulle prime L. 700 delle pensioni od assegni di riversibilità di cui all'art. 8 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, è stabilito nella misura del 200 per cento qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo anteriormente al 1° febbraio 1919.

L'aumento di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto predetto si applica per intero se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dall'8 al 31 ottobre 1919, con la riduzione di un diciottesimo per ciascun mese successivo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nei mesi dal novembre 1919 all'ottobre 1920, e in ragione di un terzo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi dal novembre 1920 all'aprile 1921.

Se la cessazione dal servizio del personale indicato nel primo comma del citato art. 9 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, abbia avuto luogo posteriormente al 30 aprile 1921 e non oltre il 31 marzo 1923, spettano gli aumenti stabiliti dall'art. 4 del decreto medesimo.

Per il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, sarà considerata come data di cessazione dal servizio, agli effetti dell'aumento della pensione, il 31 ottobre 1920, salvo che la cessazione sia avvenuta posteriormente.

Per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità degli appuntati e dei militari di truppa dei Reali carabinieri cessati dal servizio dopo il 31 gennaio 1919 l'aumento di cui al primo comma del presente articolo è ridotto di un decimo per ciascun mese successivo, fino a ridursi al 120 per cento qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel mese di maggio 1919; se la cessazione dal servizio si è verificata dopo il 31 maggio 1919 e fino al 31 luglio 1920, rimangono fermi gli aumenti previsti dal R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477, restando abrogata ogni disposizione contraria.

Il presente decreto ha effetto dalla stessa data di attuazione del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 180. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1216.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 966.
Maggiore assegnazione, per assegni di posizione ausiliaria speciale agli ufficiali, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2083;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 127 « Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25 è aumentato di L. 300,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 169. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1217.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 930.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio delle due torpediniere sommergibili « Des Geneys » e « Tito Speri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le due torpediniere sommergibili di media crociera, delle quali una in costruzione presso il Cantiere navale di Monfalcone e l'altra presso il Cantiere navale Tosi di Taranto, sono inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di « Des Geneys » e « Tito Speri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro, 237, *foglio* 135. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1218.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 900.

Iscrizione di rendite sul Debito pubblico a favore di Enti ecclesiastici conservati, per effetto della conversione dei beni immobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, e il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P;*

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, e il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;

Visti i verbali delle prese di possesso eseguite, per gli effetti della conversione, dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici riportati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli Enti ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco, controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8, 9 e 10 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente dal fondo di rendita sul Gran Libro del debito pubblico, istituito dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, e intestato al « Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, a favore sia del Fondo per il culto, sia degli Enti ecclesiastici assoggettati a conversione », sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, la complessiva rendita consolidato 3.50 per cento netto di L. 464.49 agli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, rispettivamente per le somme di rendita ad essi assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo.

Sono accertate in L. 18,148.37 le rate di rendita netta maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 31 dicembre 1924 e già pagate, od in corso di pagamento, sul fondo di rendita avanti indicato, nelle somme esposte alla colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1925.
Atti del Governo registro 237, *foglio* 105. — GRANATA.

Elenco suppletivo delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: Comune	Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866.	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 % imposta sul patrimonio ecclesiastico.	Rendita 5 % dovuta a termini del combinati articoli 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906.	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 in consolidato 3.75-3.50 % netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3.75 %	al 3.50 %	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519.	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868.	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870.	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894.	dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906.	dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1911 3.75 % netto.	dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1924 3.50 % netto.	Totale (col. 12 a 18)	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8.80 % sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 16	Totale (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di R. M. e già pagato sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Fabbricerie ed altri Enti assimilati alle Fabbricerie.																						
1	Cappella di S. Antonio di Paola o di Padova nella Chiesa di S. Sebastiano di Grottola in Marzano Appio	Marzano Appio	Caserta	Legale rappresentante	78.74	—	78.74	59.05	55.12	1° Gennaio 1925	—	—	—	—	—	—	434.99	434.99	—	—	—	—	434.99
2	Fabbriceria Parrocchiale di Calcinato	Calcinato	Brescia	Id.	63.82	—	63.82	47.87	44.67		—	—	—	—	—	—	377.83	377.83	—	—	—	—	377.83
	Totale per le Fabbricerie ed altri Enti soggetti ad eguale trattamento				142.56	—	142.56	106.92	99.79		—	—	—	—	—	—	812.82	812.82	—	—	—	—	812.82
	Enti ecclesiastici diversi dalle Fabbricerie.																						
3	Capitolo Cattedrale di Isernia	Isernia	Campobasso	Legale rappresentante	939.78	418.78	521 —	390.75	364.70		—	—	—	6,256.57	6,512.50	1,958.75	4,741.10	19,463.92	—	825.87	1,302.50	2,128.37	17,335.55
	Totale generale				1,082.34	418.78	663.56	497.67	464.49		—	—	—	6,256.57	6,512.50	1,958.75	5,553.92	20,276.74		825.87	1,302.50	2,128.37	18,148.37

RIASSUNTO.

Rendita consolidato 3.50 % netto da iscriversi a favore dei suindicati tre Enti ecclesiastici conservati: L. 464.49.
Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1925: L. 20,276.74.
Ritenute per imposta di ricchezza mobile dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1906: L. 2128.37.
Rate di rendita depurate della ricchezza mobile e già pagate o in corso di pagamento sul fondo di rendita istituito dal R. D. 21 dicembre 1922, n. 1689: L. 18,148.37.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1219.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 959.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono aumentati come segue:

Cap. n. 1 - Personale dell'Amministrazione civile dell'interno, ecc.	L.	1,560,000
Cap. n. 5 - Consiglio di Stato. Personale, ecc.	»	128,900
Cap. n. 20 - Pensioni ordinarie	»	350,000
Cap. n. 63 - Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, ecc.	»	500,000
Totale	L.	2,538,900

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 162. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1220.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 963.

51ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto che autorizza una 51ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ

Per diverse urgenti spese, annoverabili fra quelle casuali della Presidenza del Consiglio, si rende indispensabile aumentare di lire 50,000 lo stanziamento del relativo capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In base all'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di attingere la somma al fondo di riserva per le spese impreviste.

A tale deliberato dà attuazione il seguente schema di decreto, che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,243,057, rimane disponibile la somma di L. 3,756,943;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 51ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare al cap. n. 56: « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 166. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1221.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 965.

53ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto che autorizza una 53ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ

Necessità diverse delle Amministrazioni delle finanze e degli affari esteri richiedono l'assegnazione ai rispettivi bilanci della somma complessiva di L. 726,000, così ripartita:

Ministero delle finanze: L. 60,000 per spese inerenti a funzioni pubbliche e a feste governative.

Ministero degli affari esteri:

L. 96,000 per sussidio governativo all'Ospedale italiano di Tunisi;

L. 100,000 per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla 7ª Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra;

L. 470,000 per spese di costruzione di un fabbricato in Roma da adibirsi ad uso del Collegio francescano per le Missioni orientali.

Per l'urgenza di tali spese ed in considerazione, anche, della imminente chiusura dell'esercizio finanziario corrente, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prelevare le dette somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alle facoltà dell'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Al prelevamento deliberato provvede il seguente schema di decreto, che il riferente onorasi di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,318,057, rimane disponibile la somma di L. 3,681,943;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 53ª prelevazione nella somma di L. 726,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 56-*bis* - Funzioni pubbliche e feste governative	L.	60,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 31 - Sussidi vari. Rimpatri a nazionali indigenti. Spese d'ospedale e funebri	»	96,000
Cap. n. 57-V - Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla 7ª Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra	»	100,000
Cap. n. 57-VII (nuovo) - Spesa per la costruzione di un fabbricato ad uso del Collegio missionario orientale francescano in Roma	»	470,000
	L.	726,000

Art. 2.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni che seguono:

Spesa - Lo stanziamento del cap. n. 58: « Spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio e nelle Conferenze per l'organizzazione del lavoro, ecc. », è aumentato di L. 100,000.

Entrata Lo stanziamento del cap. n. 21: « Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio e nella Conferenza per l'organizzazione del lavoro, ecc. », è aumentato di L. 100,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 168. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1222.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 964.

52ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto che autorizza una 52ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ

Ad agevolare l'opera dell'Unione delle associazioni per la Società delle Nazioni il Governo ha deliberato la concessione, per il corrente anno finanziario, di un contributo di L. 25,000.

Il Consiglio dei Ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, ha stabilito di attingere i mezzi occorrenti al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di Regio decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, provvede al prelevamento ed alla assegnazione della detta somma allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,293,057, rimane disponibile la somma di L. 3,706,943;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 52ª prelevazione nella somma di L. 25,000 da assegnare al capitolo n. 23: « Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni; commissioni ed uffici di carattere internazionale » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 167. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1223.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 967.

Maggiori assegnazioni, per spese di pensioni al personale delle scuole all'estero, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2073;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 16: « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 100,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 170. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1224.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 953.

Approvazione della convenzione 17 aprile 1925, aggiuntiva a quella 16 febbraio 1922 per la concessione della ferrovia Mirandola-Rolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 febbraio 1922, n. 375, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 febbraio 1922 per la concessione, alle provincie di Modena e di Reggio Emilia, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Novellara-Concordia-Mirandola;
Vista la deliberazione 16 luglio 1923, con la quale il Consiglio provinciale di Modena, ha chiesta la riduzione della concessione della ferrovia predetta al tratto Mirandola-Rolo;
Vista la deliberazione 3 settembre 1923, con la quale il Consiglio provinciale di Reggio Emilia, ha rinunciato da parte sua alla concessione del tronco Novellara-Rolo ed ha chiesto che la provincia di Modena sia riconosciuta quale unica concessionaria della ferrovia ridotta al tratto Mirandola-Rolo;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622, e i decreti-legge 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431 e 23 maggio 1924, n. 996;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Sentita la Commissione istituita col predetto decreto 23 febbraio 1919, n. 303;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 17 aprile 1925, fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze e del rappresentante della provincia di Modena, a parziale modifica della convenzione 16 febbraio 1922, relativa alla concessione della ferrovia Novellara-Concordia-Mirandola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 154. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1225.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 962.

50ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto che autorizza una 50ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Il fondo per acquisto di libri per le biblioteche governative, inscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, non è sufficiente a provvedere ad acquisti di opere e di pubblicazioni che occorre fare in occasione della Mostra internazionale del Libro, attualmente aperta in Firenze.

Si rende perciò indispensabile un aumento di L. 50,000, al quale può provvedersi, in base all'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come viene disposto col seguente schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza della prelevazioni già autorizzate in L. 11,193,057, rimane disponibile la somma di L. 3,806,943;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 325 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 50ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare al cap. n. 84: « Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 165. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1226.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 924.
Varianti a due piani regolatori della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, che approvò il piano regolatore della parte piana della città di Torino;

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1920, n. 80, col quale in dipendenza anche della legge 23 giugno 1912, n. 621, che autorizzava un ampliamento della cinta daziaria, fu approvato per la parte piana un nuovo piano regolatore comprendente la zona di ampliamento e le varianti introdotte nel piano precedente fino al 1913;

Visto il decreto-legge 10 marzo 1918, n. 385, che approvò il piano regolatore della detta città per la zona collinare;

Vista la domanda 6 dicembre 1923 del comune di Torino, diretta ad ottenere l'approvazione di parecchie varianti ai detti piani, tutte adottate successivamente al 1913, e l'inclusione di numerose strade private;

Ritenuto che, salvo quanto si osserva appresso, il procedimento seguito è regolare e che le pubblicazioni non diedero luogo a reclami, a prescindere da una delle progettate modificazioni, che il Comune, peraltro, per evitare perdita di tempo, ha dichiarato di voler stralciare, salvo chiedere in seguito anche per essa l'approvazione;

Ritenuto che le varianti di cui trattasi sono state adottate, parte, con deliberazioni del Consiglio comunale, parte con deliberazioni del Commissario Regio, delle quali ha peraltro preso atto il Consiglio, parte, infine, con deliberazioni del Commissario prefettizio;

Considerato che, anche a prescindere da ogni questione circa i poteri del Commissario prefettizio, è opportuno non prendere per ora in considerazione le poche varianti adottate dal detto Commissario, e lasciare che su di esse prima porti il suo esame la normale Amministrazione della città;

Che le altre varianti di cui trattasi, mentre non interessano le linee fondamentali dei due piani su citati, ma zone limitate, tendono a conciliare, senza danno dell'estetica e della viabilità, l'interesse pubblico con quello privato, evitando danni a stabilimenti industriali, Enti e privati, che in definitiva verrebbero ad aggravare la spesa dell'attuazione dei piani;

Che l'inclusione delle strade private appare determinata dal criterio di eliminare gli inconvenienti attuali nei servizi di nettezza e di manutenzione;

Che anche al riguardo peraltro è opportuno limitarsi ora a prendere in considerazione quelle strade di cui siasi occupato il Consiglio comunale;

Che entro questi limiti dette strade private, ad eccezione di due sole, interessano il traffico cittadino, e sono pertanto da includere nei piani regolatori;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° Sono approvate le varianti ai due citati piani della città di Torino, che risultano dalle 29 planimetrie in data 6 dicembre 1923 e a firma dell'ingegnere Scanagatta.

2° Sono incluse nei piani stessi le strade private indicate in tinta giallo-arancione nella pianta della detta città, scala 1:10.000, in data 6 dicembre 1923 e a firma dell'ing. Scanagatta.

3° Il Nostro Ministro proponente visterà le planimetrie e la pianta suindicate.

4° Sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni della legge 5 aprile 1908, n. 141, e, rispettivamente, del decreto-legge 10 marzo 1918, n. 385.

5° Restano fermi i termini stabiliti dalla legge 5 aprile 1908, n. 141, e, rispettivamente, dal decreto-legge 10 marzo 1918, n. 385.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 129. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1227.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 928.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « N. 84 » (ex « T. 57 »).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore « N. 84 » (ex « T. 57 ») è radiato dal quadro del Regio naviglio dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 133. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1228.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 960.

48ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 giugno 1925, sul decreto che autorizza una 48ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-1925.

MAESTÀ

Per l'acquisto, da parte dello Stato, di 25 quadri riproducenti episodi bellici della guerra 1915-18, occorre sia autorizzato, nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, apposito stanziamento di L. 50,000.

In base alla facoltà di cui all'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, la somma di cui trattasi può essere attinta al fondo di riserva per le spese impreviste. A ciò provvede il seguente schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,051,557 rimane disponibile la somma di L. 3,948,443;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-1925, è autorizzata una 48ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare nello stato di previsione medesimo al seguente capitolo di nuova istituzione n. 382-sexies: « Parte a carico del Ministero delle finanze della spesa per il concorso per 25 quadri riproducenti episodi bellici della guerra 1915-1918 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 163. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1229.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 961.

49ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 giugno 1925, sul decreto che autorizza una 49ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ

Per l'effettuazione di alcune spese, determinate da sopravvenute necessità, si rendono indispensabili le seguenti assegnazioni di fondi in bilancio:

Ministero delle finanze: L. 10,000, per trasformare in saccarinato di sodio notevoli quantità di saccarina residuata dalla fabbricazione dello zucchero di Stato;

Ministero della giustizia e degli affari di culto: L. 20,000, per spese inerenti ai servizi delle Commissioni incaricate degli studi per la riforma dei Codici penali e della legge sull'ordinamento giudiziario;

Ministero degli affari esteri: L. 21,500, per rimborso alla Croce Rossa italiana del valore di materiale sanitario ceduto alla Croce Rossa spagnuola;

Ministero della pubblica istruzione: L. 40,000, per spese di sistemazione, nel Palazzo Pesaro, in Venezia, della raccolta di oggetti orientali già appartenenti alla ditta Trau.

Per la facoltà consentita dall'art 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, alle spese indicate può provvedersi attingendo i mezzi occorrenti al fondo di riserva per le spese impreviste.

Mi onoro, pertanto, rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che autorizza il prelevamento di cui si tratta e l'assegnazione nei bilanci dei Ministeri indicati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,101,557, rimane disponibile la somma di L. 3,898,443;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 49ª prelevazione nella somma di L. 91,500, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 905 (aggiunto) - Spese per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, portante provvedimenti per l'acquisto, per conto dello Stato, e la vendita di saccarina, in sostituzione dello zucchero . . . . L. 10,000

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 56-*bis* (nuovo) - Spese per i servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario; diarie, viaggi, stampe, pubblicazioni, copie, amanuensi e spese di segreteria . . . . L. 20,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 57-VI (nuovo) - Rimborso alla Croce Rossa italiana dell'importo del materiale sanitario ceduto alla Croce Rossa spagnuola . . . L. 21,500

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 154-X (nuovo) - Spesa per la sistemazione nel Palazzo Pesaro, in Venezia, della raccolta di oggetti orientali già appartenenti alla ditta Trau . . . . L. 40,000

L. 91,500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 164. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1230.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 954.

Concorso governativo a Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio.

N. 954. R. decreto 4 maggio 1925, col quale, su proposta del Ministro per le finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni dal 1914 al 1923, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1925.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1925.

Nomina del Commissario straordinario presso il Monte di pietà di Venezia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto 14 giugno 1925, n. 1396, che riforma la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 44, che dichiara di prima categoria il Monte di pietà di Venezia;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, su l'ordinamento delle casse di risparmio e veduto l'art. 26 del Regio decreto 21 gennaio 1897, n. 43, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Veduta la lettera 15 giugno 1925, n. 1455, con la quale il Prefetto della provincia di Venezia ha partecipato che il Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Venezia ha rassegnato le proprie dimissioni;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere alla gestione dell'Ente;

Determina:

Il comm. dott. Giambattista Piamonte è nominato Commissario straordinario per la gestione del Monte di pietà di Venezia.

Roma, addì 18 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1925.

Fabbricazione di biglietti di Stato per l'importo di lire 1,000,000,000 per il servizio del fondo di scorta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 8 aprile 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e tesoro, 17 gennaio 1897, n. 9, e 3 marzo 1898, n. 47, per le guarentigie e il risanamento della circolazione cartacea;

Visto il regolamento sui biglietti di Stato e di Banca approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, modificato col decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1613;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, che stabilisce le caratteristiche dei biglietti da L. 10, modificate coi Regi decreti 1° aprile 1889, n. 6060; 11 settembre 1892, n. 495; 18

dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281, e 10 settembre 1923, n. 1934, e coi decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 946, e 4 luglio 1918, n. 996;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, col quale furono stabiliti i segni distintivi e caratteristici dei biglietti di Stato da L. 5, modificati coi Regi decreti 2 aprile 1905, n. 117; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281, e 10 settembre 1923, n. 1934, e coi decreti Luogotenenziali 17 gennaio 1915, n. 946, e 4 luglio 1918, n. 996;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da L. 10 e 5 per fornire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione;

Determina:

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di un nuovo quantitativo di biglietti di Stato da L. 10 e da L. 5 del tipo presentemente in circolazione, per un importo di L. 400 milioni del taglio da L. 10, e di L. 600,000,000 del taglio da L. 5, occorrenti a fornire il fondo di scorta dei logori e dei danneggiati che si ritirano dalla circolazione.

Tali biglietti avranno i segni distintivi e caratteristici stabiliti col R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, per quanto riguarda quelli da L. 10, e col R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, per quanto riguarda quelli da L. 5, e modificati coi decreti Reali e Luogotenenziali sopra citati.

I biglietti da L. 10 saranno in numero di 40 milioni suddivisi in 400 serie composte ciascuna di 100.000 biglietti numerati progressivamente da 1 a 100,000.

I biglietti da L. 5 saranno in numero di 120 milioni, suddivisi in 1200 serie composte ciascuna di 100,000 biglietti numerati pure da 1 a 100,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3a *pubblicazione*) Elenco n. 12.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 779 — Data della ricevuta: 24 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Donna Vincenza fu Pietro — Titoli del debito pubblico: 2 certificati d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 2260 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione di nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 16 corrente in Villa Castelli, provincia di Lecce, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2a classe con orario limitato di giorno.

Roma, 19 giugno 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 137

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	124 17	Belgio	123 62
Londra	129 697	Olanda	10 72
Svizzera	520 62	Pesos oro (argentino)	23 86
Spagna	382 50	Pesos carta (argent.)	10 60
Berlino	6 44	New-York	26 743
Vienna (Shilling)	3 725	Russia	—
Praga	79 85	Belgrado	45 40
Dollaro canadese	26 14	Budapest	0 037
Romania	11 70	Oro	516 01

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 45
	3.50 % » (1902)	66 25
	3.00 % lordo	47 325
	5.00 % netto	91 60
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 125

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di tenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 giugno 1922, n. 814;
Visto il R. decreto 13 maggio 1923, n. 1140;
Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1923;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 10 posti di tenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 maggio 1925.

Il Ministro: REALI.

Notificazione di concorso a 10 posti di tenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 10 posti di tenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, il 1° ottobre 1925, alle ore 9.

Art. 3.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo per la durata complessiva di 12 mesi dopo di che, se giudicati idonei a proseguire, saranno promossi tenenti.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di lire 7000 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di 1700 annue, l'indennità militare di L. 150 mensili e l'indennità caro-viveri.

Lo stipendio iniziale nel grado di tenente è di L. 9500 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 150 mensili e l'indennità caro-viveri.

Art. 5.

Potranno essere ammessi agli esami, in seguito a loro domanda, i laureati delle Scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o laureati in giurisprudenza ed i giovani forniti della laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 6.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;
b) non avere oltrepassato al 1° ottobre 1925 il 28° anno di età;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) avere attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 7.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;
b) certificato di stato libero, debitamente legalizzato;
c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;
e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;
f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio se militare.

I documenti, di cui alle lettere b), d) ed c), dovranno essere di data non anteriore al 15 giugno 1925.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere c), d) ed c).

Art. 8.

Le domande d'ammissione, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei Servizi militari) entro il 15 agosto 1925, con l'indicazione del domicilio del concorrente, e corredata oltre che dai documenti di cui all'art. 7 e dal diploma originale di laurea, anche della quietanza dell'Ufficio del Registro, comprovante il pagamento della tassa di concorso di lire cinquanta (L. 50) stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, nonchè dalla fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione e secondo le norme del R. decreto 13 maggio 1923, n. 1148.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reali equipaggi, con ferma di quattro anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato.

Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno, se sono borghesi, assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) presso le Direzioni di commissariato militare marittimo di Spezia, Taranto, Venezia e le Sottodirezioni di Pola e Maddalena, e presso le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie.

Art. 13.

Il candidato vincitore del concorso che, prima di aver ottenuta la nomina a sottotenente commissario, rinunci alla nomina stessa, può essere sostituito con altro candidato risultato idoneo e che sia classificato immediatamente dopo l'ultimo vincitore del concorso nella graduatoria generale, purchè abbia ottenuto almeno una votazione complessiva di sette decimi.

Roma, addì 5 maggio 1925.

Il Ministro: REVEL.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell esame per ogni prova		Coefficiente d'importanza
1	2	3	4		5
	Esame scritto.				
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di coltura generale o sulle materie incluse nel programma	—	Ore	8	3
2	Componimento in lingua francese (a)	—	Ore	8	2
	Esame orale				
1	Lingua e letteratura francese (a) .	—	Minuti	20	2
2	Elementi di fisica e chimica . . .	2	Minuti	20	2
3	Diritto amministrativo	2	Minuti	15	3
4	Diritto commerciale e marittimo. .	1	Minuti	15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	Minuti	15	3
6	Economia politica	2	Minuti	15	2

(a) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere; per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

E' ammesso l'uso del dizionario.

NB. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

LINGUA FRANCESE.

I candidati dovranno dar prova di sapere:

1° Parlare correntemente e con buona pronunzia francese.
2° Tradurre a vista dall'italiano in francese.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Tesi 1ª. — Meccanica — Proprietà generale dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.

Tesi 2ª. — Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boyle — Manometri.

Tesi 3ª. — Termologia — Calore — Misura, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calorimetria — Calorimetri — Barometri — Termometri.

Tesi 4ª. — Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri — Specchi piani, prismi e lenti — Microscopio — Spettroscopio.

Tesi 5ª. — Elettricità — Magneti — Calamite — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori di elettricità — Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª. — Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro — Bromo — Iodio — Fluoro.

Tesi 7ª. — Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridico — Acido bromidrico.

Tesi 8ª. — Solfo e suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acido nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.

Tesi 9ª. — Silicio — Anidride silicica — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonio e suoi composti coll'ossigeno e col solfo — Carbonati

Tesi 10ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª. — Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª. — Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno — Oro e platino — Loro composti più importanti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fondi dell'amministrazione — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministeri — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Loro attribuzioni — Giunta provinciale amministrativa.

Tesi 8ª. — Comuni — Consiglio comunale — Giunta — Sindaco — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse — Dei capitani e padroni — Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio — Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª. — Del contratto di noleggio — Disposizioni generali — Della polizza di carico — Del nolo — Dei passeggieri.

Tesi 3ª. — Del prestito a cambio marittimo — Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione — Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato — Dell'abbandono.

Tesi 4ª. — Delle avarie e delle contribuzioni — Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 5ª. — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª. — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

Tesi 1ª — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª. — Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª. — Ragioneria generale e Ragioneria delle Amministrazioni centrali — Intendenza di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Delegazioni del Tesoro.

Tesi 5ª. — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª. — Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie di mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Tesi 7ª. — Movimento dei fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica — Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti — Legislazione sociale.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza — Del lavoro — Divisione del lavoro — Libertà del lavoro.

Tesi 3ª. — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza — Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª. — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª. — Valore, sue cause e sue leggi — Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari — Il credito in generale — Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie agrarie.

Tesi 6ª. — Dello scambio internazionale — Libertà del commercio — Sistemi restrittivi — Mezzi di trasporto.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.